La Chiesa, la schiavitù e la tratta dei neri

FRANCESCO BARBARANI

Introduzione

Tra le conseguenze più nefaste della scoperta dell'America, il primo posto spetta indubbiamente allo sterminio delle popolazioni indigene del Nuovo Mondo. Subito dopo vanno collocati il commercio e la schiavizzazione degli abitanti dell'Africa Nera. A partire dal XVI secolo, infatti, come effetto indiretto dei viaggi di Colombo, per i neri si apre un nuovo tragico ciclo di migrazioni forzate: la tratta atlantica.

La deportazione degli africani nel Nuovo Mondo prende avvio agli inizi del Cinquecento, ma raggiunge una certa ampiezza soltanto dopo la metà del secolo, come rimedio al rapido tracollo delle popolazioni dell'America provocato dall'arrivo degli spagnoli. Falcidiati dalle violenze, dall'oppressione e dalle malattie portate dai conquistatori, gli indigeni – le cui braccia sono indispensabili per lo sfruttamento delle ricchezze dell'America – diminuiscono a vista d'occhio e non sono in grado di rispondere adeguatamente alle necessità dell'economia coloniale. I colonizzatori cominciano allora a guardare con crescente interesse agli schiavi africani. Pur richiedendo un elevato costo iniziale – peraltro recuperabile in pochi anni –, l'impiego dei neri appare in effetti conveniente per vari motivi. Innanzitutto non solleva questioni di ordine religioso o legale, poiché la dottrina ecclesiastica e la legislazione civile, pur avendo definitivamente proibito tra il 1537 e il 1542 la riduzione in schiavitù degli indios, considerano invece lecito l'asservimento degli africani. I neri, inoltre, sono assai più robusti degli amerindi, resistono meglio alla fatica e sono capaci di reggere i massacranti ritmi di lavoro imposti dalle piantagioni e dalle miniere. Fatte le prime prove e valutata la convenienza economica dell'investimento, il ricorso alla mano d'opera schiavile non tarda a generalizzarsi, segnando in modo indelebile la vita di milioni di individui sulle due sponde dell'Atlantico. Per i neri inizia l'era della grande deportazione verso occidente: l'Africa, irretita nelle geometrie del famoso «commercio triangolare», diventa un inesauribile serbatoio di schiavi a cui le colonie del Nuovo Mondo attingeranno ininterrottamente per più di tre secoli.

In termini umani e sociali i costi pagati dal Continente Nero allo sviluppo delle colonie americane e delle industrie europee sono elevatissimi. Secondo i valori stimati dal The Trans-Atlantic Slave Trade Database gli schiavi complessivamente caricati in Africa dagli europei tra il 1501 e il 1866 furono 12.521.000¹. Tralasciando un piccolo quantitativo avviato ai mercati europei e africani, il flusso diretto verso le Americhe è costituito da 12.332.000 imbarcati e 10.538,000 arrivati. Per quanto concerne la destinazione specifica dei deportati, le quote risultano così suddivise: Brasile 5.532.000, Caraibi britannici 2.763.000, America spagnola 1.591.000, Caraibi francesi 1.328.000, Americhe olandesi 514.000, Nord America continentale 472.000, Americhe danesi 130.000². Se ci si riferisce invece alla nazionalità dei mercanti di schiavi, o meglio alla bandiera delle navi negriere attive sulle rotte atlantiche, una valutazione complessiva di tutto il periodo mostra la seguente distribuzione: dei 12,5 milioni di africani imbarcati tra il 1501 e il 1866, 5.848.000 viaggiarono sotto bandiera portoghese/brasiliana, 3.259.000 sotto bandiera inglese, 1.381.000 sotto bandiera francese e 1.062.000 sotto bandiera spagnola/uruguayana; altri 554.000 furono trasportati su navi olandesi, e i restanti su naviglio statunitense (305,000), danese e di qualche altra nazione baltica (111,000). I due maggiori protagonisti del traffico negriero – i portoghesi e gli inglesi – si accaparrarono da soli il 75% dell'intero commercio schiavista³.

Per completare il quadro si deve comunque sottolineare che l'impresa negriera, come s'è visto, non fu un'esclusiva delle cinque grandi potenze coloniali ma attirò, sebbene in misura molto inferiore, vari altri paesi. Di questi trafficanti di minor rango, che si inserirono nella tratta o tentarono il business della piantagione schiavista in qualche regione tropicale, fecero parte la Danimarca, la Svezia, gli Stati Uniti, i Paesi Bassi austriaci, la Prussia-Brandeburgo, la Svizzera⁴ e, nel XIX secolo, non pochi dei nuovi stati del Continente americano emersi dalle guerre di indipendenza. In pratica, nel commercio o nello sfruttamento degli schiavi di origine africana furono presenti, quantunque con peso

diverso, quasi tutte le nazioni dell'Occidente cristiano⁵. Vi presero parte prima direttamente, in via istituzionale, mediante monopoli, appalti, concessioni e compagnie commerciali privilegiate, poi, dagli inizi del Settecento, attraverso le libere iniziative di società e imprenditori privati che lucravano profitti comprando gli schiavi in Africa e rivendendoli, dopo la traversata atlantica, in qualche porto delle Americhe o che facevano la spola tra le diverse colonie del Continente.

Il traffico di schiavi, che oggi appare come un mestiere turpe e iniquo, incompatibile con i principi dell'umanità, del diritto e soprattutto con il messaggio di Cristo, fu insomma un'attività cui le nazioni e le società cristiane del Vecchio e del Nuovo Mondo si dedicarono per parecchi secoli senza alcuna remora né vergogna, considerandola alla stregua di una qualsiasi altra impresa commerciale. Non a caso, tra coloro che si spartivano i guadagni della tratta negriera in qualità di imprenditori, armatori, mercanti, banchieri, azionisti o finanziatori troviamo personaggi di ogni estrazione sociale e culturale: uomini e donne, laici e religiosi, cattolici, protestanti e giudei⁶, regnanti, aristocratici e borghesi, contrabbandieri, corsari e pirati, non esclusi certi grandi alfieri dell'illuminismo e alcuni celebri autori di trattati sul diritto naturale e le libertà individuali. Per lungo tempo, di fronte al prolungato e sistematico sfruttamento dei neri, le chiese, le nazioni e le società dell'Europa e delle Americhe non mostrarono scrupoli dottrinali o morali: accettarono e appoggiarono tanto il commercio di esseri umani quanto il sistema schiavista instaurato nelle colonie americane, ritenendoli sostanzialmente conformi ai canoni della religione e del diritto e ai principi della giustizia e della morale⁷. Accantonando ogni accenno a inutili polemiche apologetiche, per dimostrare che le società cristiane non vedevano nel commercio e nell'asservimento degli africani nulla di illecito o di riprove-

¹ Cfr. Assessing the Slave Trade. Estimates, in The Trans-Atlantic Slave Trade Database, http://www.slavevoyages.org/ (ultimo accesso 3/2/2015). Certe valutazioni, non sempre adeguatamente fondate, arrivano a suggerire 30-50 milioni di deportati, ma le cifre più alte recepite dalla letteratura accademica non vanno oltre i 15,4 milioni stimati da Inikori (J.E. INIKORI, The Volume of the British Slave Trade, 1655-1807, in «Cahiers d'Études africaines», 1993, n. 128, p. 686). Occorre comunque precisare che nel bilancio andrebbero computate anche le perdite che si verificavano in Africa nelle varie fasi del ciclo produttivo schiavile: dalle vittime dirette e indirette delle guerre e delle razzie intertribali motivate dalla ricerca di schiavi a quelle cadute nel corso dei trasferimenti verso i centri di raccolta o decedute nel periodo di detenzione in attesa della vendita. Alcuni studiosi ipotizzano che per ogni schiavo sbarcato in America abbiano perso la vita altri 6-7 neri; cfr. J.-C. Girardin, De la liberté politique des Noirs: Sonthonax e Toussaint Louverture, in I. Castro Henriques et L. Sala-Molins (Directeurs de la publication), Déraison, esclavage et droit. Les fondements ideologiques et juridiques de la traite négrière et de l'eclavage, Paris, UNESCO, 2002, p. 222.

² Assessing the Slave Trade. Estimates, cit. (ultimo accesso 3/2/2015).

³ Ivi (ultimo accesso 3/2/2015).

⁴ B. Eremad, T. David, J.M. Schaufelbuehl, *La Suisse et l'esclavage des Noirs*, Lausanne, Antipodes, 2005, *passim*.

⁵ Cfr. O. PÉTRÉ-GRENOUILLEAU, *La tratta degli schiavi*. *Saggio di storia globale*, Bologna, il Mulino, 2006, pp. 170-171. E quelle che non ebbero accesso diretto alla tratta atlantica colsero comunque le ampie opportunità offerte dall'area mediterranea. L'idea che nell'Europa dell'Età Moderna la schiavitù fosse ormai praticamente scomparsa è stata smentita dalle ricerche degli ultimi anni, dalle quali emerge che la mano d'opera schiavile continuò ad essere impiegata, e in quantità rilevanti, non solo nei servizi ma anche nell'artigianato, nelle miniere e nell'agricoltura. Adottando una valutazione moderata, Salvatore Bono stima che durante i secoli XVI-XVIII siano stati introdotti dall'esterno o ridotti in schiavitù all'interno della stessa Europa da 1,5 a 2,5 milioni di individui (S. Bono, *Schiavi in Europa nell'età moderna. Varietà di forme e di aspetti*, in *Schiavitù e servaggio nell'economia europea. Secc. XI-XVIII. Serfdom and Slavery in the European Economy. 11th - 18th Centuries*, Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica «F. Datini», Atti della «Quarantacinquesima Settimana di Studi», a cura di S. CAVACIOCCHI, Firenze, Firenze University Press, 2014, T. I, p. 311).

⁶ Il ruolo degli ebrei nella tratta dei neri, spesso dimenticato ma a volte sopravvalutato, è stato riesaminato da S. Drescher, *Jews and New Christians in the Atlantic Slave Trade*, in P. Bernardini & N. Fiering (a cura di), *The Jews and the Expansion of Europe to the West 1450-1800*, New York, Berghahn Books, 2001.

⁷ Sulle concezioni relative alla natura della schiavitù e sulle origini del pensiero di protesta contro l'istituzione schiavile è sempre utile il saggio di D.B. DAVIS, *Il problema della schiavitù nella cultura occidentale*. Torino, Società Editrice Internazionale, 1971.

vole è sufficiente ricordare come nel Nuovo Mondo la stessa Chiesa cattolica – clero, vescovi, abati e congregazioni – si sia sistematicamente servita degli schiavi neri e dei loro discendenti per vari secoli. La Compagnia di Gesù, anche in questo campo, dimostrò una speciale intraprendenza. Tra tutti gli ordini religiosi, i gesuiti diventarono infatti i più grandi proprietari di schiavi dell'America spagnola: nel 1767 ne possedevano oltre 17.0008.

Se si vogliono valutare storicamente queste opzioni e questi comportamenti, evitando il rischio di giudizi anacronistici che proiettano sui fatti del passato sentimenti e valori del tutto attuali, è necessario inquadrare il fenomeno della schiavitù sullo sfondo delle idee, della cultura e del particolare contesto sociale dell'epoca⁹. Una recente e documentata indagine condotta da García Añoveros tende a evidenziare che effettivamente, per tutta una serie di fattori legati alla religione e alla mentalità, al modo di pensare e di argomentare e alla concezione gerarchizzata della società, gli uomini del Cinque-Seicento, in generale, non trovavano nella schiavitù nulla di anomalo, di illegale o di ingiusto; la consideravano una cosa del tutto normale, «un fatto lecito e legittimo, conforme alla natura e alle leggi, ammesso dalla Scrittura, dalla Chiesa, dal diritto civile e da quello canonico, dai filosofi, dai teologi, dai giuristi e dagli usi e costumi di molti popoli»¹⁰. Nelle discussioni di quei secoli – conclude García Añoveros – certamente non manca la critica della schiavitù, è consentito dibatterne i diversi aspetti, censurarne gli abusi, cercare di mitigarla; tuttavia, se si prescinde da qualche rara voce rimasta comunque isolata, «non se ne mette mai in dubbio la validità e la liceità, perché la schiavitù, in principio, in se stessa, è considerata giusta»¹¹.

⁸ C.J. McNaspy, J. Gómez F., Esclavitud negra en América, in Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús. Biográfico-Temático, Directores Ch. E. O'Neill, J.M.ª Domínguez, Roma, Institutum Historicum Societatis Iesu, Madrid, Universidad Pontificia Comillas, 2001, II, p. 1254.

⁹ Questa esigenza era stata più volte richiamata dagli studiosi proprio negli anni in cui Giovanni Paolo II, denunciando le colpe passate della Chiesa e visitando in Africa e in America i luoghi simbolici della deportazione, chiedeva perdono ai popoli di colore per le atrocità commesse dai cristiani. Le diverse richieste di perdono, tra cui quella per la tratta e la schiavizzazione dei neri, hanno in effetti sollevato qualche perplessità negli stessi ambienti cattolici, in considerazione, appunto, del fatto che nelle epoche in cui tali colpe venivano commesse poteva non esistere tra i cristiani, a causa della situazione storica, della cultura e delle convinzioni correnti, una reale percezione e una piena consapevolezza della illiceità e della malizia di tali azioni. Il problema – la corretta coniugazione di giudizio storico e giudizio teologico – era stato peraltro evidenziato dalla stessa Commissione incaricata di redigere la richiesta di perdono. Cfr. COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *Memoria e riconciliazione: la Chiesa e le colpe del passato*, in particolare il cap. IV, al sito http://www.vati-can.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20000307_memory-reconc-itc_it.html (ultimo accesso 9/2/2014).

¹⁰ J.M. GARCÍA AÑOVEROS, *El pensamiento y los argumentos sobre la esclavitud en Europa en el siglo XVI y su aplicación a los indios americanos y a los negros africanos*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2000, p. 206.

¹¹ *Ibid*. Diverso è il caso della tratta, che verrà invece condannata dalla maggior parte degli autori per le illecite modalità con cui veniva svolta.

Oueste considerazioni, metodologicamente opportune, offrono un importante contributo all'inquadramento storico di insegnamenti, scelte e pratiche che altrimenti, specialmente in una prospettiva cristiana, parrebbero segnati dall'incongruenza e dalla contraddizione. Esse aiutano inoltre a evidenziare certe sovrastrutture ideologiche costruite intorno al fenomeno della schiavitù, mostrando ciò che nelle metropoli come nelle colonie gli influenti operatori dell'economia schiavista, i loro sostenitori e le autorità civili ed ecclesiastiche volevano credere e comunque affermare; naturalmente, non senza pagare un qualche prezzo all'ipocrisia, un tradizionale mediatore della vita politica e delle relazioni umane tanto più necessario quanto più ampio è il divario tra gli ideali e la realtà, tra i valori enunciati e gli scopi perseguiti, tra la parola e il pensiero¹². Occorre peraltro aggiungere che, anche storicizzando, anche dopo essersi calati nella mentalità dell'epoca e aver tenuto conto dei molteplici e poderosi interessi in campo, i fatti osservati conservano qualcosa di sfuggente e di irrisolto; più precisamente, non riescono a fugare la sensazione che almeno la Chiesa, depositaria e assertrice di valori assoluti – non negoziabili, si direbbe oggi –, avrebbe potuto o dovuto assumere atteggiamenti diversi.

La legittimazione della schiavitù nella dottrina e nella prassi della Chiesa cattolica

Certamente, operando nel mondo, la Chiesa ne subiva i condizionamenti politici, economici e culturali, ma non è pensabile che fosse disposta a sopportarli in silenzio fino al punto di avallare una clamorosa e manifesta negazione dei principi fondamentali del proprio credo, quelli che annunciava, predicava e insegnava ai fedeli e agli infedeli, agli schiavisti e agli stessi schiavi: l'amore per il prossimo e l'uguaglianza degli uomini. Se ci si riferisce solo a questi valori, l'incoerenza delle posizioni storicamente assunte dalla Chiesa in tema di schiavitù appare evidente, immediata e indiscutibile¹³. Occorre tuttavia considerare che il deposito dottrinale tramandato dalle Scritture è ben più complesso, articolato e composito, e non manca di concezioni religiose, norme etiche e valori sociali di tenore diverso, capaci di giustificare, o almeno di rendere comprensibili, orientamenti teologici e decisioni pratiche altrimenti inspiegabili.

A ben vedere, la contraddizione in cui sembra cadere la Chiesa nasce in effetti da un elemento di ambiguità racchiuso nelle radici stesse del cristianesimo;

¹² Il famoso *Requerimiento*, usato nella prima metà del Cinquecento per legittimare le azioni dei *conquistadores*, è un esempio di ipocrisia istituzionale particolarmente calzante.

¹³ Al punto che è inevitabile interrogarsi sulla natura di una politica missionaria che pretendeva giustificare la schiavitù dei neri con la salvezza delle loro anime. Al riguardo, e anche in rapporto alla stessa efficacia dell'evangelizzazione, non mancano di interesse le perplessità esposte da F. DE BORJA MEDINA, El esclavo: ¿bien mueble o persona? Algunas observaciones sobre la evangelización del negro en las haciendas jesuíticas, in S. NEGRO y M.M. MARZAL (a cura di), Esclavitud, economía y evangelización. Las haciendas jesuitas en la América virreinal, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2005, p. 87.

deriva da una componente oscura che, sotto questo aspetto, accomuna la nuova fede a gran parte delle antiche tradizioni spirituali: l'accettazione della schiavitù. Le religioni del passato – comprese quelle monoteistiche uscite dal Vicino Oriente –, hanno di rado condannato l'istituto della schiavitù; più spesso lo hanno giustificato e legittimato. Nell'ebraismo la schiavitù trova fondamento direttamente nei precetti dell'Antico Testamento. Il diritto sugli schiavi è infatti riconosciuto e sancito dai Comandamenti di Geova¹⁴ e dettagliatamente codificato in molte norme del Pentateuco¹⁵. L'Islam, a sua volta, giustifica pienamente la schiavitù tanto con l'esempio del Profeta – proprietario e commerciante di schiavi – quanto con le sure del Corano, che in più occasioni, pur raccomandando la benevolenza verso gli schiavi, non lasciano dubbi sulla liceità della pratica¹⁶.

Più complessa è la posizione del cristianesimo. In questo caso ci troviamo di fronte a una religione fondata sulla rivoluzionaria dottrina dell'uguaglianza e della fraternità degli uomini, che pone al suo centro l'amore per il prossimo e la cui essenza si compendia in un preciso comandamento, secondo le parole inequivocabili pronunciate da Cristo: «Ama il tuo prossimo come te stesso»¹⁷. Come è stato possibile che le autorità e le istituzioni religiose e politiche dell'Europa cristiana abbiano approvato e giustificato per secoli una istituzione che appare – ed è, se si vuole conservare alle parole il loro significato¹⁸— radicalmente opposta al comandamento e al sentimento dell'amore?

Si potrebbe scetticamente, ma non del tutto impropriamente, rispondere che nella storia del cristianesimo, o più semplicemente in quella degli uomini, la divaricazione tra la teoria e la prassi non costituisce di certo una novità. Il problema, tuttavia, non è soltanto costituito da una bimillenaria antinomia tra molti valori predicati dal Vangelo e i comportamenti concretamente messi in atto dalla Chiesa e dai suoi fedeli. Il dato più ostico, e senz'altro sconcertante, è che lo

statuto degli schiavi non sembra aver suscitato perplessità, imbarazzo o riserve nemmeno tra i primi cristiani, tra gli stessi apostoli e neppure in Gesù Cristo, se è vero che sulla schiavitù non ritenne di pronunciare una sola parola di deprecazione o di condanna.

Dai passi del Nuovo Testamento risulta manifesto che nel cristianesimo nascente il possesso di schiavi veniva ammesso senza particolari problemi di coscienza e sembrava del tutto compatibile con gli insegnamenti di Cristo. La nuova religione, in effetti, oltre a ereditare la giustificazione veterotestamentaria della schiavitù, la prolungava e la rafforzava con l'autorità del Nuovo Testamento, non solo astenendosi dal censurare l'uso degli schiavi ma riconoscendone anzi la liceità in modo esplicito. Nel messaggio cristiano venivano in sostanza a convivere due anime assai diverse: quella della Legge e quella dell'Amore. Queste due istanze erano già presenti nell'Antico Testamento, che le aveva in qualche modo mediate codificando, per il solo popolo eletto, una legislazione schiavistica mitigata e affermando una innovativa prospettiva morale: da un lato stabiliva forti tutele a favore degli schiavi israeliti, limitando a sei anni la durata del periodo di servitù 19; dall'altro, pur ammettendo l'istituto schiavile, enunciava un principio capace di generare concezioni e atteggiamenti completamente diversi: «amerai il tuo prossimo come te stesso» 20.

A partire dall'Era Volgare, ripreso nel Vangelo di Cristo, l'antico comandamento dell'amore assume una dimensione, una rilevanza e un significato del tutto nuovi. Dilatando i limiti tribali dell'orizzonte ebraico, Gesù conferisce infatti all'amore per il prossimo un valore umano e spirituale di portata universale e soprattutto lo costituisce come il principio fondante, centrale e assoluto della nuova fede²¹. Ci si sarebbe potuti attendere che l'amore così radicalmente evocato e assolutizzato comportasse di per se stesso la negazione e il rifiuto della schiavitù, che con tale sentimento è ovviamente incompatibile; o almeno che la schiavitù venisse giudicata contraria alla etica e alla sensibilità della fede cristiana. Invece, pur non legittimandola, Cristo neppure la ripudia: con un silenzio che resta indecifrabile, semplicemente la ignora, astenendosi dall'esprimere qualunque giudizio, censura o riserva sul principio e la pratica della schiavitù.

La situazione cambia nettamente con la predicazione di Pietro e di Paolo. I due esponenti più autorevoli delle prime comunità cristiane non si limitano a ta-

¹⁴ «Non desiderare la casa del tuo prossimo. Non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava» (Es 20,17; cfr. anche Dt 5,21); «ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio: tu non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava» (Es 20,10; cfr. anche Dt 5,14). Per le citazioni del Vecchio e del Nuovo Testamento utilizziamo la Bibbia C.E.I./Gerusalemme, versione on line al sito http://www.la-parola.net/> (ultimo accesso 7/10/ 2014).

¹⁵ Cfr. Es 21,1-32; Lv 25,39-46; Dt 15,12-18. Un famoso episodio della Genesi – l'ubriacatura di Noè e la cosiddetta «maledizione di Cam» – offrirà agli islamici e ai cristiani un alibi religioso e poi antropologico-razziale per la schiavizzazione delle popolazioni nere dell'Africa.

¹⁶ Cfr. *Il Corano*, a cura di H.R. PICCARDO, Roma, Newton & Compton, 1996, IV, 24-25; XVI, 71 e 75; XXIV, 32-33; XXX, 28; XXXIII, 50; XLIII, 32.

¹⁷ Mc 12.31: Mt 22.39.

¹⁸ Prevenendo l'ipocrisia di future interpretazioni strumentali, Cristo aveva aggiunto un chiarimento risolutivo su cosa realmente significasse l'amore per il prossimo: «Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro» (Mt 7,12; Lc 6,31). Il concetto, sotto forma passiva, era già stato espresso nell'Antico Testamento: «Non fare a nessuno ciò che non piace a te» (Tob 4,15). Giovanni, conoscendo le tentazioni della doppiezza, aveva poi raccomandato: «Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità» (1Gv 3,18).

¹⁹ Es 21,2; Dt 15,12. La schiavitù perpetua e in senso pieno è applicata esclusivamente agli stranieri e ai figli degli stranieri (Lv 25, 44-46).

²⁰ «Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso» (Lv 19,18-19). Per «prossimo» si intendono, etnicamente, gli israeliti, ma il precetto viene poi esteso agli stranieri residenti tra i giudei: «Il forestiero dimorante fra di voi lo tratterete come colui che è nato fra di voi; tu l'amerai come tu stesso perché anche voi siete stati forestieri nel paese d'Egitto» (Lv 19,34).

²¹ Interrogato su quale fosse «il primo di tutti i comandamenti», Cristo aveva risposto: «Il primo è: Ascolta, Israele. Il Signore Dio nostro è l'unico Signore; amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. E il secondo è questo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro comandamento più importante di questi» (Mc 12.28-31).

cere, ma affrontano anzi l'argomento in modo aperto ed esplicito. Assumendo posizioni che, rispetto al messaggio dell'amore e dell'uguaglianza, appaiono senza dubbio sorprendenti, essi accettano pienamente la schiavitù e l'approvano in più occasioni giudicandola del tutto lecita. Rivolgendosi agli stessi destinatari ai quali dirigevano appassionate esortazioni alla carità, all'amore e alla fratellanza²², i due apostoli non trovavano alcuna incongruenza nell'approvare e legittimare nel contempo l'istituto della schiavitù. Si vedano, ad esempio, le parole con cui Paolo restituisce al padrone cristiano lo schiavo fuggitivo Onesimo, da poco convertito a Cristo²³, o quelle ancora più chiare con cui prescrive agli schiavi ubbidienza, rispetto e sottomissione totale verso i padroni²⁴, raccomandando che ciascuno rimanga nello stato in cui si trova²⁵ e aggiungendo che gli schiavi convertiti a Cristo devono essere particolarmente rispettosi e diligenti proprio quando servono padroni cristiani²⁶. Pietro, dal canto suo, ribadisce lo stesso concetto, precisando che gli schiavi cristiani devono essere obbedienti e rispettosi persino quando i padroni sono ingiusti e prepotenti²⁷. Nel messaggio degli apostoli, in definitiva, non c'è nulla a favore della liberazione degli schiavi o dell'abolizione della schiavitù: il superamento delle diseguaglianze annunciato da Paolo²⁸ appartiene al piano spirituale e alla vita ultraterrena, non alla realtà storica e sociale.

²² Si pensi soltanto alle conclusive affermazioni dottrinali di Paolo – «Tutta la legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il prossimo tuo come te stesso» (Gal 5,14) – o al suo travolgente «Inno alla carità» (1Cor 13,1-13).

²³ Flm 8-20.

²⁴ «Schiavi, obbedite ai vostri padroni secondo la carne con timore e tremore, con semplicità di spirito, come a Cristo, e non servendo per essere visti, come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, compiendo la volontà di Dio di cuore» (Ef 6,5-6); «Voi, servi, siate docili in tutto con i vostri padroni terreni; non servendo solo quando vi vedono, come si fa per piacere agli uomini, ma con cuore semplice e nel timore del Signore» (Col 3,22); «Esorta gli schiavi a esser sottomessi in tutto ai loro padroni; li accontentino e non li contraddicano, non rubino, ma dimostrino fedeltà assoluta, per fare onore in tutto alla dottrina di Dio, nostro salvatore» (Tit 2,9-10).

²⁵ «Ciascuno rimanga nella condizione in cui era quando fu chiamato. Sei stato chiamato da schiavo? Non ti preoccupare; ma anche se puoi diventare libero, profitta piuttosto della tua condizione! Perché lo schiavo che è stato chiamato nel Signore, è un liberto affrancato del Signore! Similmente chi è stato chiamato da libero, è schiavo di Cristo. Siete stati comprati a caro prezzo: non fatevi schiavi degli uomini! Ciascuno, fratelli, rimanga davanti a Dio in quella condizione in cui era quando è stato chiamato» (1Cor 7,20-24).

²⁶ «Quelli che si trovano sotto il giogo della schiavitù, trattino con ogni rispetto i loro padroni, perché non vengano bestemmiati il nome di Dio e la dottrina. Quelli poi che hanno padroni credenti, non manchino loro di riguardo perché sono fratelli, ma li servano ancora meglio, proprio perché sono credenti e amati coloro che ricevono i loro servizi» (1Tm 6.1-2).

²⁷ «Domestici, state soggetti con profondo rispetto ai vostri padroni, non solo a quelli buoni e miti, ma anche a quelli difficili. È una grazia per chi conosce Dio subire afflizioni, soffrendo ingiustamente; che gloria sarebbe infatti sopportare il castigo se avete mancato? Ma se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio» (1Pt 2,18-20). Le vedute dei due apostoli sono riprese puntualmente nella *Didachè*: «Ma voi, o servi, siate soggetti ai vostri padroni come a una immagine di Dio, con rispetto e timore» (*Didachè*, IV,11 al sito http://www.intratext.com/IXT/ITA0035/ P4.HTM>; ultimo accesso 9/10/2014).

²⁸ «Non c'è più giudeo né greco; non c'è più schiavo né libero; non c'è più uomo né donna; perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù» (Gal 3,28).

Le proposizioni dei due apostoli, difficili da inquadrare anche in una prospettiva storica²⁹, delineano una concezione che risulta in netto contrasto con le parole di Cristo. Tralasciando ogni riferimento agli sforzi fatti dalla critica testuale e dall'esegesi biblica per interpretare e conciliare i diversi passi scritturali, possiamo limitarci a rilevare che la lettura dei testi tramandati dal Nuovo Testamento fa emergere due considerazioni, che sono poi due costatazioni: la prima è che nelle comunità apostoliche delle origini il comandamento supremo di Cristo – «ama il tuo prossimo come te stesso» – era considerato compatibile con la schiavitù; la seconda è che il principio dell'uguaglianza e della fratellanza non comportava la liberazione degli schiavi né l'abolizione della condizione schiavile.

Non è agevole comprendere in che modo venissero percepite, in epoca apostolica, queste aporie della dottrina e della prassi, ma senza dubbio la schiavitù doveva costituire un problema e una pietra d'inciampo, come mostra il caso di Onesimo e come diverrà presto evidente nelle elaborazioni della patristica e nei precetti del magistero ecclesiastico. Affermando da un lato l'umanità dello schiavo, l'eguaglianza degli uomini e l'amore per il prossimo, e accettando dall'altro senza rinnegarla la dura tradizione dello schiavismo, il Nuovo Testamento introduceva una insanabile contraddizione di fondo, che non poteva essere gestita se non mediante soluzioni inevitabilmente ambigue, elusive e compromissorie. L'antinomia era inoltre particolarmente difficile da superare nella situazione storica dell'impero romano, in cui la schiavitù costituiva una struttura economica fondamentale e ampiamente diffusa, una istituzione sociale riconosciuta dal diritto, ammessa dalla morale corrente e legittimata dai più accreditati esponenti dalla cultura politicofilosofica. Lo stesso stoicismo, di fatto, pur proponendo un'etica che considerava gli schiavi con un inedito sentimento di umanità, non era riuscito a modificare le concezioni giuridiche e filosofiche dell'epoca, rimaste legate alle posizioni più conservatrici, e in particolare a quelle di Aristotele. Non diversamente da Platone, Aristotele, il più autorevole e seguito tra i filosofi pagani, oltre ad ammettere la schiavitù legale aveva teorizzato la schiavitù naturale, una condizione che rispecchiava la diversa qualità e dignità degli individui e dei popoli, alcuni dei quali erano appunto servi per natura³⁰. Il suo giudizio, rielaborato in seguito dalla teo-

²⁹ Non si tratta qui di analizzare se la posizione di Paolo rappresenti un prudente conservatorismo diretto a evitare alle nascenti comunità di fedeli le conseguenze della predicazione di una dottrina rivoluzionaria, e neppure di esaminare quanto la certezza della imminente parusia inducesse l'apostolo a vedere la nascita dell'uomo nuovo come una trasformazione del tutto interiore. Ci si può invece chiedere perché all'interno delle piccole comunità cristiane, dove sarebbe stato possibile innovare senza suscitare la reazione delle autorità romane, non si sia pensato di prescrivere la liberazione, eventualmente graduale, degli schiavi, se non altro di quelli cristiani, in analogia con quanto gli ebrei erano tenuti a fare con gli schiavi israeliti dopo 6 anni di servizio (Es 21,2; Dt 15,12). La liberazione volontaria praticata dai più devoti era evidentemente un'altra cosa: una scelta individuale di carattere morale, apprezzabile ma non obbligatoria.

³⁰ Cfr. *Politica*, I, 1254 a-b, 1255 a, in ARISTOTELE, *Politica*. *Costituzione degli Ateniesi*, Introduzione di R. LAURENTI, Bari, Laterza, 1972, pp. 32-36.

logia cristiana sullo sfondo del peccato originale, contribuirà per oltre due millenni alla giustificazione filosofica della schiavitù in Occidente³¹.

Ricollegandosi al Vecchio Testamento, alla cultura classica e agli Atti degli Apostoli – ma lasciando in ombra l'autentico contenuto del precetto dell'amore³²—, i grandi pensatori cristiani, i teologi, i santi e i padri della Chiesa non trovarono generalmente nulla da obiettare contro la schiavitù; la considerarono una istituzione originata dal peccato o dalla naturale diseguaglianza degli uomini, ma comunque giusta, legittima e persino utile alla società³³. Così la vedevano Ignazio di Antiochia³⁴ (I-II sec.), Ambrogio di Milano (IV sec.)³⁵, Basilio il Grande³⁶ (sec. IV), Isioco di Siviglia³⁷ (sec. VI-VII) e soprattutto Agostino di Ippona (IV-V sec.)³⁸. Tra le rarissime voci discordi, provenienti da cristiani d'Oriente, va segnalata quella di Gregorio da Nissa, il quale, intorno al 379-380, dichiarava invece che la schiavitù si opponeva a Dio distorcendo la legge

³¹ Allo stesso modo, in America il pensiero di Aristotele verrà usato per negare la libertà degli indios e, più tardi, degli uomini di origine africana (cfr. L. HANKE, *Aristotle and the American Indians: a study in race prejudice in the modern world*, Bloomington, Indiana University Press, 1970, *passim*).

³²Cfr. sopra la nota 18.

³³ Vari concili si preoccuparono appunto di chiarire che la libertà promessa dal cristianesimo non andava confusa con la liberazione dalla schiavitù. In quello di Gangra, intorno alla metà del IV secolo, era stata decretata la scomunica contro chiunque, con il pretesto della religione, avesse insegnato agli schiavi a disprezzare i padroni o a rifiutare il servizio (cfr. il canone III del Concilio, in Ch. J. Hefele, *Histoire des Conciles d'après les documents originaux*, Paris, Letouzey et Ané, 1907, T. I/2, p. 1034); un'analoga delibera venne presa nel concilio tenuto sotto Martino I intorno al 650 (J.F. Maxwell, *The Development of Catholic Doctrine Concerning Slavery*, Part I, in «World Justice. Justice dans le monde», vol. XI, n. 3, 1969-1970, pp. 152 e 157-158).

³⁴ Cfr. IGNATIUS ANTIOCHENSIS, *The Epistle of Ignatius to Polycarp*, IV, al sito http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0030-0100__Ignatius_Antiochensis__Epistola_ad_Polycarpum_[Schaff]_EN.pdf.html (ultimo accesso 22/1/2014).

³⁵ Il vescovo considerava la schiavitù «un dono di Dio» (SANT'AMBROGIO, *De Paradiso Liber Unus*, 14, 72, al sito http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0339-0397__Ambrosius_
De_Paradiso_Liber_Unus__MLT.pdf.html> (ultimo accesso 22/1/2014) ed esortava gli schiavi all'obbedienza, perché ognuno deve sopportare con pazienza ciò che ne ha fatto la nascita; raccomandava in particolare di obbedire non solo ai padroni buoni ma anche a quelli inflessibili (SANT'AMBROGIO, *Epistolae Prima Classis*, LXIII, 112, al sito http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0339-0397__Ambrosius__Epistolae_Prima Classis__MLT.pdf.html> (ultimo accesso 22/1/2014).

³⁶ SAINT BASILE LE GRAND, *Table des Grandes Règles*, qu. 11, al sito http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0330-0379_Basilius_Magnus_Tables_Des_Grandes_Regles_et_Petits_Regles_FR.doc.html (ultimo accesso 22/1/2014).

³⁷ «A causa del peccato del primo uomo fu introdotta nel genere umano per volontà divina la pena della schiavitù, in modo che a coloro ai quali vide non convenire la libertà con maggior misericordia fosse imposta la schiavitù»; ISIDORUS HISPALIENSIS, *Sententiae*, III, 47.1, al sito http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0560-0636__Isidorus_Hispaliensis_Sententiae__LT.pdf.html> (ultimo accesso 22/1/2014).

³⁸ Sul tema cfr. A. CORVISIERI, *Chiesa e schiavitù. Una vicenda ancora ignorata*, Roma, Paleario Editore, [2003], pp. 83-86; W. PERUZZI, *Il cattolicesimo reale attraverso i testi della Bibbia, dei papi, dei dottori della Chiesa, dei concili*, Roma, Odradek, 2008, pp. 14-16. Se si prescinde dalla forte vena polemica dei due autori, le fonti adunate sono di sicuro interesse.

naturale³⁹. Pure Giovanni Crisostomo (IV sec.) avanzava qualche riserva, ma finiva tuttavia per ammettere il possesso di schiavi, purché in numero limitato⁴⁰. Per Gregorio I (590-604) la diversità delle classi e degli uomini – chi sta in alto e chi in basso – era un mistero e dipendeva dal peccato⁴¹.

Sant'Agostino, la cui influenza sulla formazione della morale cristiana è stata determinante, aveva nei confronti della schiavitù una posizione di totale approvazione e di piena giustificazione: «Si deve capire che a buon diritto la condizione servile è stata imposta all'uomo peccatore. [...] Dunque prima causa della schiavitù è il peccato per cui l'uomo viene sottomesso all'uomo con un legame di soggezione, ma questo non avviene senza il giudizio di Dio, nel quale non v'è ingiustizia ed egli sa distribuire pene diverse alle colpe di coloro che le commettono»⁴². Così Agostino celebrava il magistero della Chiesa: «Insegni ai servi ad essere devoti ai padroni non tanto per la necessità della loro condizione, quanto per il piacere del dovere»⁴³. Allo schiavo cristiano si rivolgeva poi con queste parole: «Finché sei in vita, finché vivi la vita presente, Cristo non vuole renderti superbo. Ti è capitato di diventare cristiano mentre continui ad avere un padrone uomo. Ebbene, non sei diventato cristiano perché ti rifiutassi di servire»⁴⁴. E citando le parole di S. Paolo sul dovere di obbedienza degli schiavi chiariva: «Ecco, [Cristo] non ha preso i servi e ne ha fatto dei liberi, ma ha preso dei servi cattivi e ne ha fatto dei buoni. Quale debito non hanno i ricchi verso Cristo per il modo come ha loro sistemato la casa!»⁴⁵.

Alla luce di questi autorevoli insegnamenti teorico-dottrinali è difficile dire che l'accettazione della schiavitù da parte delle antiche società cristiane fosse del tutto priva di fondamento e di giustificazione. Sul lato pratico, poi, la stessa Chiesa, divenuta a partire dall'editto di Costantino del 313 una istituzione sempre più ricca e influente, ne offriva ampia conferma: oltre a possedere un enorme patrimonio immobiliare e fondiario era altresì proprietaria di una nutrita compagine di schiavi che impiegava direttamente nei propri possedimenti⁴⁶.

¹⁵ Ivi

³⁹ Gregory of Nyssa, *Commentary on Ecclesiastes, The Fourth Homily*, al sito http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0330-0395__Gregorius_Nyssenus_Commentary_on_Ecclesiastes_EN.doc.html (ultimo accesso 22/1/2014). In Oriente la prassi ecclesiastica escludeva l'uso di schiavi nelle terre monastiche (J.F. MAXWELL, op. *cit.*, Part I, p. 155).

⁴⁰ St. John Chrysostom, *Homilies on First Corinthians*, XL, al sito http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0345-0407__Iohannes_Chrysostomus_Homilies on First Corinthians EN.pdf.html> (ultimo accesso 22/1/2014).

⁴¹ K. DESCHNER, *Storia criminale del Cristianesimo*, a cura di C. PAUER MODESTI, Milano, Ariele, 2003, T. IV, p. 128.

⁴² SANT'AGOSTINO, *La Città di Dio*, XIX, 15, al sito http://www.augustinus.it/ italiano/cdd/index2 htm> (ultimo accesso 22/1/2014)

italiano/cdd/index2.htm> (ultimo accesso 22/1/2014).

⁴³ SANT'AGOSTINO, *I costumi della Chiesa cattolica e i costumi dei Manichei*, I, 30, 63, al sito http://www.augustinus.it/italiano/costumi/index2.htm> (ultimo accesso 22/1/2014).

⁴⁴ SANT'AGOSTINO, *Esposizioni sui salmi*, salmo 124, 7, al sito http://www.augustinus.it/ italiano/esposizioni_salmi/index2.htm> (ultimo accesso 22/1/2014).

⁴⁶ Cfr. L.A. Muratori, *Dissertazioni sopra le antichità italiane*, Milano, Giambattista Paquali, 1751, T. I, Dissertazione XV, p. 162. Una costante dei canoni ecclesiastici saranno appunto le

Come testimonia una fitta e plurisecolare sequenza di leggi, decreti, bolle e canoni approvati dai papi, dai vescovi e dai concili, le autorità religiose consideravano la schiavitù una istituzione della vita economica, giuridica e sociale del tutto normale e conforme alle leggi divine e umane.

Il Concilio di Vaison del 442, ad esempio, in caso di rinvenimento di bambini abbandonati stabiliva che se i piccoli non fossero stati reclamati da nessuno sarebbero diventati in perpetuo proprietà di chi li aveva trovati⁴⁷; quello di Orléans del 511 prevedeva la schiavitù come pena per i rapitori di donne⁴⁸. Nei secoli successivi la schiavitù risulta frequentemente comminata per sanzionare il concubinaggio dei religiosi. Nel 589 il III Concilio di Toledo decreta la punizione canonica per preti e diaconi che ospitino in casa donne sospette; in quanto alle donne stesse, è previsto che il vescovo le metta in vendita e dia il ricavato ai poveri⁴⁹. Allo stesso modo, un sinodo provinciale tenuto a Siviglia nel 590 incarica i giudici civili di mettere in vendita le donne trovate nelle case dei religiosi⁵⁰. Disposizioni analoghe sono ripetute nel IV Concilio di Toledo (633): il vescovo infliggerà una penitenza temporanea ai preti incontinenti e metterà in vendita le loro donne⁵¹. Spesso i canoni, più che i preti licenziosi, punivano duramente le loro compagne e persino gli innocenti frutti dei colpevoli connubi, arrivando a creare una inedita categoria di schiavi per diritto ecclesiastico. Il IX Concilio di Toledo (655), con riferimento ai chierici di ogni grado, dal suddiacono fino al vescovo, decretava che i figli generati dai membri del clero, sia con schiave che con donne libere, sarebbero stati in perpetuo schiavi della chiesa cui apparteneva il religioso che li aveva procreati⁵².

severe e ricorrenti disposizioni che vietavano ai religiosi l'alienazione dei beni della Chiesa, in particolare la cessione o il riscatto degli schiavi. Si vedano in proposito: Concilio di Agde del 506, Concilio di Epaon del 517, Sinodo Provinciale di Sevilla del 590, Concilio di Reims del 624/625, IV Concilio di Toledo del 633, Sinodo di Parigi dell'829, Concilio di Pavia del 1018, *Decretali* di Gregorio IX (1234), in A. CORVISIERI, *op. cit.*, pp. 26-35 e 42-44; W. Peruzzi, *op. cit.*, pp. 16-22; Ch. J. HEFELE, H. LECLERCQ, *Histoire des Conciles d'après les documents originaux*, Nouvelle traduction française faite sur la deuxiéme édition allemande corrigée et augmentée de notes critiques et bibliographiques par H. LECLERCQ, Paris, Letouzey et Ané, 1911, T. IV/1, p. 63; *Ivi*, 1909, T. III/1, pp. 234, 262; *Ivi*, 1908, T. II/2, p. 984; K. DESCHNER, *op. cit.*, T. VIII, 2007, p. 87.

⁴⁷ J.D. Mansi, *Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio*, Florentiæ, Expensis Antonii Zatta Veneti, 1761, T. VI, col. 455, canone IX, al sito http://www.documentacatholicaomnia.eu/20vs/200_Mansi/1692-1769, Mansi_JD, Sacrorum_Conciliorum_Nova Amplissima Collectio_Vol_006, LT.pdf> (ultimo accesso 10/1/2015).

⁴⁸ Cfr. il canone II del Concilio in Ch. J. HEFELE, H. LECLERCQ, op. cit., T. II/2, p. 1009.

⁴⁹ Cfr. il canone V del Concilio in Ch. J. Hefele, H. Leclerco, *op. cit.*, T. III/1, p. 225; http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0589-0589__Concilium_Toletanum_">http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0589-0589__Concilium_Toletanum_">http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0589-0589__Concilium_Toletanum_">http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0589-0589__Concilium_Toletanum_">http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0589-0589__Concilium_Toletanum_">http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0589-0589__Concilium_Toletanum_">http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0589-0589__Concilium_Toletanum_">http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0589-0589__Concilium_Toletanum_">http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0589-0589__Concilium_Toletanum_">http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0589-0589__Concilium_Toletanum_">http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0589-0589__Concilium_Toletanum_">http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0589-0589__Concilium_Toletanum_">http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0589__Concilium_Toletanum_">http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0589__Concilium_Toletanum_">http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0589__Concilium_Toletanum_">http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0589__Concilium_Toletanum_">http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0589__Concilium_Toletanum_">http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0589__Concilium_Toletanum_">http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0589__Concilium_Toletanum_">http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0589__Concilium_Toletanum_">http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0589__Concilium_Toletanum_">http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0589__Concilium_Toletanum_">http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0589__Concilium_Toletanum_">http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0589__Concilium_Toletanum_">http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0589__Concilium_Toletanum_">http

⁵⁰ U. RANKE-HEINEMANN, Eunuchi per il regno dei cieli, Milano, Rizzoli, pp. 118-119.

⁵¹ Canone XLIII del Concilio in Ch. J. Hefele, H. Leclercq, *op. cit.*, T. III/1, p. 272; http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0633-0633__Concilium_Toletanum_IV__Documenta_Omnia__LT.doc.html (ultimo accesso 10/11/2014).

⁵² Cfr. il canone X del Concilio in Ch. J. Hefele, H. Leclercq, *op. cit.*, T. III/1, p. 293; cfr. anche http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0663-0663_Concilium_Toletianum_ IX Documenta Omnia LT.doc.html> (ultimo accesso 10/11/2014).

A questo genere di sanzioni, che attestano una convinta accettazione dell'istituto della schiavitù, la Chiesa fa usuale ricorso anche nel secondo millennio. Il Concilio tedesco di Goslar del 1019 aveva decretato la riduzione in schiavitù dei preti ammogliati e dei loro figli⁵³. Pochi anni dopo, nel Concilio di Pavia del 1022. Benedetto VIII, cercando di arginare il concubinato del clero e soprattutto il depauperamento dei beni ecclesiastici che ne conseguiva, minacciava la deposizione dei religiosi dissoluti e condannava la loro prole alla schiavitù perpetua: tutti i figli e le figlie di qualunque chierico, di ogni ordine e grado, generati da serve o da donne libere, da spose o da concubine, sarebbero rimasti in perpetuo schiavi della Chiesa⁵⁴. Un quarto di secolo più tardi, su ispirazione di Leone IX, il Concilio romano del 1049 prescriveva che le donne della città sorprese in compagnia di religiosi fossero ridotte in servitù nei palazzi lateranensi⁵⁵. Nel 1089, sempre alle prese con il medesimo problema, il III Concilio di Melfi, riunito da Urbano II, dichiarava che, se un suddiacono non intendeva separarsi dalla propria moglie, il principe era autorizzato a prenderla come schiava⁵⁶. In Inghilterra, un sinodo indetto a Londra da Anselmo di Canterbury nel 1108 stabiliva che le mogli dei preti sarebbero divenute proprietà del vescovo⁵⁷.

Occorre tuttavia sottolineare che, pur nel solco di una lunga tradizione tutt'altro che avversa alla schiavitù in quanto tale, non erano mancate, da parte di molti esponenti della stessa Chiesa, dichiarazioni e iniziative ispirate a sentimenti di umanità e di compassione volte a migliorare la condizione schiavile⁵⁸. Nel corso dei secoli non pochi papi, prelati, abati e concili erano intervenuti con provvedimenti di varia natura, condannando i maltrattamenti e le violenze dei padroni, istituendo forme di tutela, affrancando gruppi di servi appartenenti alla Chiesa⁵⁹, esortando i fedeli al buon trattamento e alla liberazione degli schia-

 56 U. Ranke-Heinemann, op. cit., p. 107; Ch. J. Hefele, H. Leclercq, op. cit., T. V/1, canone XII, p. 344.

⁵³ K. DESCHNER, *op. cit.*, T. VI, p. 79.

⁵⁴ Cfr. il canone III del Concilio, che gli autori datano al 1018, in Ch. J. HEFELE, H. LE-CLERCO, *op. cit.*, T. IV/2, p. 920.

⁵⁵ *Ivi*, p. 1007; Petrus Damianus, *Contra intemperantes clericos*, II, cap. 7°, col. 411, al sito http://www.documentacatholicaomnia.eu/02m/1007-1072, Petrus Damianus, Opusculum 18. Contra Intemperantes Clericos, MLT.pdf> (ultimo accesso 25/4/2014).

⁵⁷U. Ranke-Heinemann, *op. cit.*, p. 107; Ch. J. Hefele, H. Leclercq, *op. cit.*, T. V/1, p. 504.

⁵⁸ Cfr. in proposito J. Balmes, El protestantismo comparado con el catolicismo en sus relaciones con la civilización europea, Barcelona, Imprenta del «Diario de Barcelona», T. I, 1921, cap. XVI; R. STARK, A gloria di Dio. Come il cristianesimo ha prodotto le eresie, la scienza, la caccia alle streghe e la fine della schiavitù, Torino, Lindau, 2011, pp. 432-442.

⁵⁹ Nell'enciclica *In plurimis* del 1888 Leone XIII menzionava al riguardo i meritori interventi di Gregorio Magno a favore degli schiavi: «ne mise in libertà quanti più poté, e nel concilio romano dell'anno 597 volle che fosse concessa la libertà a coloro che avevano deciso di dedicarsi alla vita monastica» (cfr. l'enciclica al sito http://www.totustuustools.net/magistero/ (ultimo accesso 27/1/2014). Corvisieri, peraltro, cita anche le lettere con cui lo stesso pontefice disponeva l'acquisto di schiavi da destinare al servizio delle istituzioni ecclesiastiche delle Gallie (A. CORVISIERI, *op. cit.*, pp. 50-55). Il canone XVIII del Secondo Concilio di Nicea, del 787, mostra che l'acquisto di schiave da parte di vescovi e abati era considerato una pratica normale (cfr. il

vi⁶⁰, vietando ai vescovi e ai preti di infliggere mutilazioni ai propri schiavi⁶¹. Soprattutto, le autorità laiche e religiose avevano più volte vietato ai cristiani il commercio e la schiavizzazione dei correligionari, pratiche che sembravano particolarmente stonate tra seguaci della stessa fede e fratelli in Cristo. Se nel 922 il Concilio di Coblenza era arrivato a equiparare il commercio di schiavi cristiani all'omicidio⁶², il sinodo londinese del 1102 definiva comunque tale traffico «un crimine efferato»⁶³; più tardi, nel 1171, un concilio di vescovi celebrato in Irlanda decretava la liberazione degli schiavi inglesi presenti sull'Isola⁶⁴.

Nei secoli IX e X e nei successivi non erano poi rari i casi di uomini devoti che nell'approssimarsi della morte, ansiosi per la salvezza della propria anima, concedevano la libertà ai propri schiavi o ne facevano dono alla Chiesa. Più tardi, specialmente nel XIII secolo, molti comuni urbani, mossi dai principi dell'amore cristiano non meno che da valutazioni di ordine temporale, avevano autonomamente intrapreso il riscatto e l'affrancamento dei servi⁶⁵. Tutto ciò evidenzia la persistenza, nella società civile come tra le autorità ecclesiastiche, di un innegabile filone di sensibilità umana verso la condizione degli schiavi⁶⁶, ma non significa affatto che la Santa Sede condannasse la schiavitù in quanto tale o che avesse proibito il possesso di schiavi o imposto l'obbligo di liberarli; in tal caso, la Chiesa non avrebbe potuto continuare a utilizzare regolarmente gli schiavi, e i loro figli, nei propri possedimenti.

Questo sfondo variegato, ambiguo e contraddittorio, spesso caratterizzato da delibere prive di effetti concreti, da decisioni dettate dalle circostanze, dall'iniziativa di singole individualità o da interessi politici ed economici particolari,

canone al sito http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0787-10-23__Absens__Concilium_Nicaenum_II__IT.doc.html (ultimo accesso 6/10/2014).

⁶¹ J. BALMES, *op. cit.*, pp. 228 e sgg.

riemerge in continuazione nel lungo cammino della Chiesa. Il concilio di Tolosa del 1119, convocato da Callisto II, aveva vietato la riduzione in schiavitù di uomini liberi⁶⁷: Alessandro III, a sua volta, aveva meritato le lodi di Voltaire⁶⁸ e di Leone XIII⁶⁹ per aver scritto nel 1167 a un re moro di Valencia di liberare gli schiavi cristiani in quanto nessuno è schiavo per natura ma tutti si è creati liberi da Dio. Lo stesso Alessandro III, peraltro, nel III Concilio Lateranense del 1179 autorizzava i cristiani a ridurre in schiavitù sia coloro che vendevano armi ai saraceni sia i briganti che imperversavano in Aragona, Brabante, Navarra e Paesi Baschi⁷⁰. Innocenzo III, intervenendo nuovamente nel 1214 contro la vendita di armi agli islamici, fulminava i responsabili con la scomunica e li condannava a divenire schiavi di chiunque li catturasse⁷¹. Analogo provvedimento decretava Gregorio X nel II Concilio di Lione del 1274⁷². Nel frattempo, nel 1234, ripetendo l'obbligo della conservazione dei propri schiavi da parte degli enti religiosi, le Decretali di Gregorio IX riaffermano la legittimità della schiavitù nel Corpus Iuris Canonici⁷³; la Somma Teologica – per lunghi secoli riferimento supremo della dottrina e della filosofia cattolica – ne ribadisce in più occasioni la liceità⁷⁴.

⁶⁷ Cfr. il canone V del Concilio in J.D. Mansi, *op. cit.*, Venetiis, apud Antonium Zatta, 1776, T. XXI, col. 227, al sito (ultimo accesso 10/1/2015).

⁶⁸ VOLTAIRE, Essai sur les moeurs et l'esprit des nations, et sur les principaux faits de l'histoire, depuis Charlemagne jusqu'a Louis XIII, in Oeuvres completes de Voltaire, Imprimerie de la Société Littéraire Tipographique, 1785, T. XVIII, p. 291.

⁶⁹ Cfr. l'enciclica *In plurimis* al sito http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_1888-05-05_SS_Leo_XIII_Encyclica_%27In_Plurimis%27_IT.doc.html (ultimo accesso 4/1/2015). Una versione più dettagliata precisa che Alessandro III aveva chiesto al re moro di liberare gli schiavi cristiani che si trovavano presso di lui in quanto la natura crea tutti liberi e nessuno è schiavo per natura. Cfr. *Historiæ Anglicanæ Scriptores X*, Londini, Typis Jacobi Flesher, sumptibus Cornelii Bee, MDCLII, col. 580 e coll. 515 e 603.

⁷⁰ Cfr. i canoni 24 e 27 del Concilio al sito http://www.documentacatholicaomnia. eu/04z/z_1179-1179__Concilium_Lateranum_III__ Documenta_Omnia__EN.pdf.html> (ultimo accesso 25/4/2014).

⁷¹ Cfr. il canone LXXI del IV Concilio Lateranense al sito http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_1215-11-30__Absens__Concilium_Lateranum_IIII__IT.doc.html (ultimo accesso 6/10/2014).

⁷² Cfr. la Costituzione I c del Concilio al sito http://www.totustuustools.net/concili/ (ultimo accesso 31/1/2015). Celestino V non era da meno: i suoi opuscoli, oltre alla schiavitù per coloro che vendevano armi o munizioni ai saraceni, prevedevano che i figli nati da un prete e una donna libera divenissero schiavi della chiesa che era stata oltraggiata dal delitto del padre; cfr. S. Petri Cælestini PP. V. Opuscula Omnia, Neapoli, ex Typographia Octauij Beltrani, 1640, Opusc. VIII, cap. XXV, p. 355.

⁷³ Cfr. E.L. Richter, E. Friedberg (a cura di), *Corpus Iuris Canonici*, *Decr.*, Lib. III, Tit. XIX, Cap. IV, Graz, Akademische Druck - U, Verlagsanstalt, 1959, vol. II, col. 322.

⁷⁴ Cfr. TOMMASO D'AQUINO, *Somma Teologica*, Nuova Edizione in lingua italiana a cura di S. CENTI e A.Z. BELLONI, 2009, II^a-IIae, q. 57, art. 3, ad 2 al sito http://www.teologiaspirituale.org/testi.html (ultimo accesso 13/2/2015). Nel *Supplemento* la *Somma Teologica* presenta ulteriori precisazioni, riconoscendo che gli uomini e le donne (con l'autorizzazione del marito) pos-

⁶⁰ Papa Giovanni VIII, ad esempio, ingiungeva nell'873 ai principi di Sardegna di liberare gli schiavi greci recentemente acquistati (J.F. MAXWELL, *op. cit.*, Part I, pp. 159-160; W. PERUZZI, *op. cit.*, p. 18).

⁶² Cfr. il capitolo VII del Concilio in J.D. MANSI, *op. cit.*, T. XVIII, Venetiis, apud Antonium Zatta, 1773, col. 343, al sito http://www.documentacatholicaomnia.eu/20vs/200_Mansi/1692-1769, Mansi_JD_Sacrorum_Conciliorum_Nova_Amplissima_Collectio_Vol_018_%281%29_L T.pdf> (ultimo accesso 11/10/2014).

⁶³ Cfr. il canone XXVIII del sinodo in D. Wilkins, *Concilia Magnae Britanniae et Hiberniae*, Londini, R. Gosling, F. Gyles, T. Woodward, C. Davis, 1737, vol. I, p. 383.

⁶⁴ Concilio di Armagh del 1171, in D. WILKINS, *op. cit.*, p. 471; Ĵ.F. MAXWELL, *op. cit.*, Part I, pp. 160-161.

⁶⁵ La manomissione degli schiavi è una consuetudine che si diffonde soprattutto nell'ambiente laico. Le chiese, le abbazie e i monasteri vi partecipano in misura molto minore, forse perché – suggeriva Muratori – i canoni vietavano alle istituzioni religiose la vendita dei beni appartenenti alla Chiesa (L.A. Muratori, op. cit., T. I, Dissertazione XV, pp. 162-163).

⁶⁶ Più che altro verso gli schiavi cristiani. L'Ordine della Santissima Trinità e Redenzione degli Schiavi e l'Ordine di Nostra Signora della Mercede della Redenzione degli Schiavi, istituiti rispettivamente nel 1198 e nel 1218, avevano appunto come finalità istituzionale la liberazione dei cristiani caduti in mano ai saraceni.

Ordini di riduzione in schiavitù degli avversari vengono emanati da vari papi nel corso delle guerre tra le signorie della Penisola. Si possono ricordare quelli promulgati da Clemente V nel 1308 e nel 1309 a seguito dell'occupazione di Ferrara da parte della Serenissima⁷⁵; da Bonifacio IX nel 1394 contro Malatesta da Rimini, da Martino V contro Giovanni d'Armagnac poco prima del 1429⁷⁶; e ancora quello di Sisto IV del 1483 in cui si ordina che i veneziani fatti prigionieri siano ridotti in schiavitù⁷⁷. Va inoltre notato che la Chiesa autorizza, consente o pratica la schiavitù anche al di fuori delle contingenze belliche. Possiamo sorvolare, per brevità, sulle condanne alla schiavitù periodicamente comminate durante i secoli del Medioevo e dell'Età Moderna contro singole comunità ebraiche in vari paesi europei⁷⁸; ma si deve ricordare che Paolo III, giustamente celebrato per aver difeso la libertà degli indios americani con una bolla del 1537, è il papa che aveva autorizzato, proprio in quell'anno, l'apertura di un mercato degli schiavi a Lisbona⁷⁹ e che con un *motu proprio* del 9 novembre 1548 aveva concesso agli abitanti di Roma, sia laici che ecclesiastici, la facoltà di possedere, comprare e vendere schiavi e schiave, addirittura di religione cristiana⁸⁰. È noto, del resto, che lo Stato Pontificio impiegava normalmente schiavi, soprattutto islamici, sulle proprie galere, e che per la gestione della flotta continuerà a comprarne fino alla fine del secolo XVIII⁸¹.

Si può insomma dire in generale che nel corso dei secoli la Chiesa non ha mancato di esprimere parole di compassione per gli schiavi, lamentando la loro miserevole sorte, raccomandandone il buon trattamento, auspicando la loro liberazione e provvedendo non di rado essa stessa a liberarli; ha senza dubbio contribuito non poco a mitigare il fenomeno della schiavitù; ha però mantenuto allo stesso tempo verso l'istituto schiavile un atteggiamento teorico e pratico di sostanziale legittimazione, di accettazione e di tolleranza, astenendosi, fino al XIX secolo, dal dichiararlo ingiusto, iniquo o contrario alle leggi umane e divine. Questo orientamento di fondo ha ovviamente avuto profonde ripercussioni

sono vendersi come schiavi (*ivi*, *Supplemento*, q. 52, a. 3, ad 3) e dichiarando che la prole segue la condizione schiavile della madre (*ivi*, q. 52, art. 4, ad 1).

anche sulle relazioni sviluppatesi tra gli europei e gli abitanti del Continente Nero a partire dall'epoca delle grandi scoperte geografiche. Quando verso la metà del Quattrocento gli esploratori portoghesi e spagnoli arrivati nelle Canarie e sulle coste dell'Africa sub-sahariana cominciano a schiavizzare le popolazioni locali e a importare guanci e neri nei paesi europei⁸², il problema torna a interrogare, in modo nuovo, il pensiero teologico, le coscienze degli uomini e la politica delle nazioni cristiane e del papato.

La schiavitù dei neri e la libertà degli indios nel nuovo contesto afro-americano

Se nella cultura dell'epoca la schiavitù legale – quella fondata su titoli legittimi⁸³ – era più o meno pacificamente accettata, non altrettanto accadeva con la tratta dei neri. Numerosi missionari impegnati in Africa e in America, soprattutto tra quelli che operavano a contatto diretto con la concreta realtà del commercio negriero, avevano presto manifestato dubbi, scrupoli e critiche sulla liceità delle transazioni poste in essere dai trafficanti. Secondo un'opinione largamente diffusa, la compravendita di neri avveniva molto spesso in violazione delle norme che potevano legittimarne il commercio; in particolare, mancava quasi sempre la certezza che gli schiavi messi in vendita fossero il prodotto di guerre giuste, di sentenze legittime o provenissero da transazioni esenti da frode o da violenza. In conflitto con le posizioni assunte dalle istituzioni di cui facevano parte, molti religiosi – soprattutto cappuccini, domenicani e gesuiti –, a volte persino dei vescovi, protestarono energicamente in più occasioni contro la tratta e la schiavitù degli africani, dichiarandole ingiuste, incompatibili con il messaggio di Cristo e con l'opera di evangelizzazione. Alimentando una protesta dal basso che è forse più ampia di quanto si suppone, inviarono lettere, memorie e relazioni ai superiori, sollecitarono le autorità ecclesiastiche, informarono la Congregazione de Propaganda Fide e i sovrani europei descrivendo puntualmente quanto stava accadendo in Africa e in America e mettendone in discussione la liceità morale, giuridica e religiosa⁸⁴.

Nel frattempo gli autori spagnoli e portoghesi più esperti e accreditati sviluppavano un'ampia e approfondita riflessione teologica a partire dalle tradizionali posizioni della dottrina e dai titoli che, per comune e accettata opinione,

⁷⁵ É. Biot, *De l'abolition de l'esclavage ancien en Occident*, Paris, chez Jules Renouard et C^{ie}, 1841, p. 436.

⁷⁶ Cfr. G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorn*i, Venezia, dalla Tipografia Emiliana, 1853, vol. 62, voce «Schiavo», pp. 139 col. II-140 col. I.

⁷⁷ A. CORVISIERI, *op. cit.*, p. 51.

⁷⁸ Ivi, pp. 53, 108 e sgg.; K. DESCHNER, op. cit., T. VII (2006), pp. 299, 301-302.

⁷⁹ D.J. Bosch, *Transforming Mission*. *Paradigm Shifts in Theology of Mission*, Maryknoll, Orbis Books, 2011, p. 232.

⁸⁰ La lettera papale, e il relativo bando pubblicato dai Conservatori di Roma nel 1549, sono riportati da D. Orano, *Il Papato e la Schiavitù*, Roma, Tipog. del Giornale, 1903, pp. 6, 28-30; J.F. MAXWELL, *Slavery and the Catholic Church. The history of catholic teaching concerning the moral legitimacy of the institution of slavery*, Chichester and London, Barry Rose Publishers, 1975, pp. 74-76.

⁸¹ Corvisieri cita vari atti di acquisto di schiavi dei secoli XVII e XVIII; l'ultimo è datato 17 dicembre 1794 (A. CORVISIERI, *op. cit.*, pp. 107 e sgg.).

⁸² Si calcola che nella seconda metà del Quattrocento siano arrivati in Spagna e in Portogallo circa 100.000 schiavi neri (O. PÉTRÉ-GRENOUILLEAU, *op. cit.*, p. 64).

⁸³ Le circostanze e i titoli che secondo la dottrina comunemente accettata giustificavano la schiavitù erano: la cattura in guerra giusta, il legittimo acquisto, la condanna giudiziaria, la schiavitù volontaria e la discendenza schiavile. L'idea di schiavitù naturale, di derivazione aristotelica, era invece respinta da quasi tutti i teologi.

⁸⁴ Cfr. I. GUTIÉRREZ AZOPARDO, *Voces de protesta de la Iglesia en América contra la esclavitud durante el periodo de la trata y comercio negreros*, passim, al sito http://www.africafundacion.org/africaI%2BD2009/documentos/Voces.pdf (ultimo accesso 20/10/2015); A. QUENUM, *Les Églises chrétiennes et la traite atlantique du XVe au XIXe siècle*, Paris, Karthala, 2008, pp. 135 e sgg.; J. ANDRÉS-GALLEGO, J.M. GARCÍA AÑOVEROS, *La Iglesia y la esclavitud de los negros*, Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 2002, pp. 24 e sgg.

potevano legittimare il commercio degli schiavi. Pur concordando sulla liceità della schiavitù legale, rilanciavano le riserve sulla legittimità della tratta, soprattutto dopo aver esaminato le concrete modalità con cui essa veniva svolta lungo le coste dell'Africa. I più importanti canonisti, teologi, giuristi, moralisti e letterati del Cinque-Seicento esposero dettagliatamente principi dottrinali, fatti e argomenti da cui risultava che il traffico negriero era quasi sempre moralmente dubbio o illecito; alcuni arrivarono a condannarlo in modo assoluto e senza eccezioni, considerandolo totalmente iniquo e negando che vi potessero essere giusti titoli o legittime ragioni nella compravendita di neri così come veniva praticata dai mercanti europei⁸⁵.

Nonostante la netta contestazione della tratta manifestata dalla maggioranza degli autori e le veementi denunce di molti coraggiosi missionari, le autorità politiche e le gerarchie istituzionali della Chiesa, del clero e delle congregazioni religiose, con un realismo forse eccessivo, finirono per riconoscere il primato degli interessi economici ammettendo sia la tratta che la schiavizzazione degli africani. Sul piano dottrinale, alle puntuali argomentazioni di quanti stigmatizzavano l'inumano, ingiusto e illecito trattamento dei neri, si limitarono a rispondere con proposizioni ambigue, pragmatiche e soprattutto formalistiche, astenendosi dal formulare veri ed efficaci giudizi di condanna⁸⁶; sul piano pratico optarono per una sostanziale accettazione della tratta negriera, permessa o tollerata senza troppi scrupoli di coscienza tanto dalle autorità civili quanto dalle ecclesiastiche⁸⁷. Le voci di dissenso, di contestazione e di denuncia ripetutamente alzate da non pochi missionari nel Cinque e Seicento furono ignorate o messe a tacere, e i difensori troppo insistenti della libertà dei neri vennero guardati con fastidio e sospetto, posti sotto accusa, processati, scomunicati, espulsi dai territori di missione e mandati in esilio. Ancora una volta – in questo caso nei confronti dell'Africa – mancherà per secoli, da parte della Santa Sede, una reale, convinta ed efficace condanna del commercio di esseri umani; tarderà soprattutto ad emergere, nelle gerarchie della Chiesa cattolica e tra i ceti dirigenti delle nazioni cristiane, una consapevolezza culturale, una risonanza morale e un'apertura umana capaci di rimettere in discussione gli argomenti che si riteneva giustificassero la tratta e la schiavizzazione dei neri.

Si deve peraltro sottolineare che nel corso del Quattrocento, con riferimento a situazioni ed ambiti particolari, alcuni pontefici erano stati capaci di prendere posizione contro l'incipiente e indiscriminato asservimento delle popolazioni insediate negli arcipelaghi atlantici e sulle coste dell'Africa Occidentale. Lo scopo di questi interventi, tuttavia, non era quello di affermare un principio generale di libertà o di condannare ogni attività dei negrieri europei, quanto di favorire il processo di evangelizzazione cercando di impedire che i neo-convertiti venissero fatti schiavi dai portoghesi e dagli spagnoli. Papa Eugenio IV, ad esempio, saputo che gli spagnoli stavano asservendo gli abitanti delle Canarie, nel 1434 e 1435 aveva spedito varie lettere al vescovo di Rubicón condannando la riduzione in schiavitù degli indigeni cristiani e intimando sotto pena di scomunica la loro immediata liberazione⁸⁸. Una trentina d'anni più tardi anche Pio II, informato degli abusi commessi dai trafficanti e dai pirati europei, interveniva a tutela dei cristiani delle Canarie e della Guinea con la bolla Pastor bonus del 7 ottobre 1462, comminando severe censure ecclesiastiche contro la schiavizzazione dei neofiti⁸⁹.

Nello stesso scorcio di tempo, però, altri pontefici accordano ufficialmente ai sovrani portoghesi il diritto di spogliare, soggiogare e ridurre in schiavitù qualunque «nemico di Cristo», una espressione che comprendeva non soltanto il tradizionale avversario saraceno, ma veniva estesa agli «infedeli», ai «pagani» e agli «altri nemici» incontrati in Africa. Come sempre, tra gli obiettivi di queste lettere papali primeggiano la lotta contro l'Islam – un problema divenuto cruciale dopo la caduta di Costantinopoli – e la diffusione del cristianesimo. Niccolò V, con le bolle *Dum diversas* del 18 giugno 1452 e *Romanus Pontifex* dell'8 gennaio 1455, concede ad Alfonso V del Portogallo la facoltà di conquistare e soggiogare i regni, le città e i territori detenuti da saraceni, pagani, infedeli e altri nemici di Cristo, di impossessarsi dei loro beni mobili e immobili e di ridurne gli abitanti in schiavitù perpetua⁹⁰. Le concessioni di Niccolò V vengono ripetute e fatte proprie da Callisto III con la *Inter cætera* del 13 marzo 1456⁹¹. Più tardi sono riconfer-

⁸⁵ J.M. García Añoveros, *op. cit.*, pp. 184 e sgg., 214-215; J. Andrés-Gallego, J.M. García Añoveros, *op. cit.*, pp. 97 e sgg. Curiosamente, tra le critiche sollevate contro i negrieri sembra poco citata una censura espressa dallo stesso S. Paolo. L'apostolo, come abbiamo visto, approvava l'istituto della schiavitù, ma aveva nondimeno emesso una netta condanna morale nei confronti dei «trafficanti di uomini», catalogandoli, insieme agli empi, ai sacrileghi, agli assassini e ai pervertiti, tra coloro che contrastavano la sana dottrina (1Tm 1, 8-10).

⁸⁶ Sono istruttive, al riguardo, le argomentazioni sulla liceità della tratta autorevolmente formulate dalla Sorbona nel 1698. Per quanto provengano da un altro ambiente e da un'epoca più tardiva, mostrano con chiarezza i fondamenti di un modo di pensare diffuso e condiviso. Cfr. A. OUENUM, *op. cit.*, pp. 164-168.

⁸⁷ J.M. GARCÍA AÑOVEROS, *op. cit.*, pp. 185, 192-193; J. ANDRÉS-GALLEGO, *Los argumentos esclavistas y los argumentos abolicionistas: reconsideración necesaria*, in «Revista del CESLA» (on line), 2005, pp. 73-75, al sito http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243320976004> (ultimo accesso 27/2/2015).

⁸⁸ Sono le bolle *Regimini gregis* del 29 settembre 1434 e *Creator omnium* del 17 dicembre 1434 (A. Rumeu de Armas, *Colección de Bulas y Letras expedidas por los Pontífices Benedicto XIII, Martín V, Eugenio IV y Nicolás V promoviendo la primera cristianización de las Islas Canarias. La Diócesis de Rubicón, in «Anuario de Estudios Atlánticos», n. 52, 2006, pp. 125 e 127) e la <i>Sicut dudum* del 13 gennaio 1435 (al sito http://www.papalencyclicals.net/Eugene04/eugene04sicut.htm, ultimo accesso 2/3/2014); J.F. Maxwell, *The Development*, cit., Part I, pp. 166-167.

⁸⁹ Cfr. la bolla in *Monumenta Missionaria Africana*. *África Ocidental (1342-1499)*, coligida e anotada pelo Padre A. Brásio, Lisboa, Agência Geral do Ultramar, 1958, Vol. I, pp. 417-419 e 421; C. BARONIO, *Cæsaris Baronii Annales Ecclesiastici*, Parisiis, Friburgi, Helv., Barri-Ducis, 1880, T. XXIX, 42, p. 342, col. I.

⁹⁰ Cfr. la *Dum diversas* (a volte citata come *Divino amore*) e la *Romanus Pontifex* in *Monumenta Missionaria Africana*, cit., Vol. I, pp. 270-271 e pp. 277-286; cfr. anche FJ. HERNÁEZ, *Colección de Bulas, Breves y otros documentos relativos a la Iglesia de América y Filipinas*, Bruselas, Imprenta A. Vromant, 1879, reprinted by Kraus Reprint Ltd., Vaduz, 1964, T. I, pp. 15-16.
⁹¹ Testo in F.J. HERNÁEZ, *op. cit.*, T. II, pp. 829-830.

mate da Sisto IV con la bolla *Æterni Regis* del 21 maggio 1481, che riproduce testualmente la facoltà di soggiogare e conquistare le terre dei saraceni, dei pagani e di altri nemici di Cristo e di ridurne gli abitanti in schiavitù perpetua⁹².

Dopo le parziali aperture protettive di Eugenio IV e di Pio II, da un lato, e le aggressive disposizioni da crociata di Niccolò V, Callisto III e Sisto IV, dall'altro, a partire dal Cinquecento l'atteggiamento dei pontefici verso i popoli dell'Africa sub-sahariana si tradurrà in una politica religiosa più distaccata, attenta all'opera missionaria ma in primo luogo agli interessi delle potenze coloniali⁹³; una politica che rimarrà a lungo segnata dall'indifferenza per la condizione umana e sociale dei neri. Fino al XIX secolo, a prescindere dal fatto che si trattasse di pagani o di battezzati, la Santa Sede eviterà qualunque dichiarazione e si asterrà da qualunque iniziativa concreta contro il commercio, la deportazione e la schiavizzazione degli africani, abbandonandoli al loro tragico destino, alla sordida avidità dei trafficanti e all'inumano sfruttamento dei proprietari di miniere e di piantagioni. Per ascoltare la prima rivendicazione ufficiale della dignità umana e della libertà dei neri da parte di un pontefice bisognerà aspettare l'anno 1839.

Di fronte alle ricorrenti voci di protesta e di denuncia contro le illegalità e le violenze dei trafficanti fatte sentire da teologi, canonisti e missionari del Cinque e Seicento, la reticenza della Santa Sede e la mancanza di interventi sulle monarchie cattoliche per censurare, scoraggiare o reprimere la tratta atlantica mostrano come nella dottrina morale della Chiesa e nei suoi rapporti con gli Stati europei fosse ancora lontana l'idea di una reale opposizione al traffico e alla schiavitù dei neri⁹⁴, se non negli usuali limiti, più che altro formalistici, del pru-

⁹² *Ivi*, p. 832. Subito dopo il primo viaggio di Cristoforo Colombo, Alessandro VI, con la bolla *Eximiæ devotionis* del 4 maggio 1493, affiderà le terre del Nuovo Mondo ai sovrani di Spagna, concedendo loro gli stessi diritti e privilegi che erano stati precedentemente accordati al Portogallo sulle regioni africane. Cfr. la bolla in F.J. HERNÁEZ, *op. cit.*, T. I, pp. 15-16.

⁹³ Con la bolla *Praecelsae devotionis* del 3 novembre 1514, ad esempio, Leone X, ratificando esplicitamente le lettere di Niccolò V e di Sisto IV, riconosceva al Portogallo i diritti su ogni scoperta e conquista presente e futura e gli garantiva il possesso dei territori tolti ai pagani in Africa, in India e in ogni altra parte del mondo (J.H. PARRY, *Le grandi scoperte geografiche*, Milano, il Saggiatore, 1954, p. 212; cfr. il testo della bolla in *Monumenta Missionaria Africana*, cit., Vol. II, 1963, pp. 93-96).

⁹⁴ Tra le rare eccezioni meritano di essere ricordate le decisioni scaturite dalle prese di posizione dei cappuccini Francisco José de Jaca ed Epifanio de Moirans e dalla missione a Roma del cappuccino afro-brasiliano Lourenço da Silva. Appoggiate dalla Congregazione de Propaganda Fide, queste iniziative si conclusero nel 1686 con la formale condanna, da parte del Sant'Uffizio, delle pratiche illecite dei trafficanti di schiavi. Tuttavia, la delibera del Sant'Uffizio, che recepiva tutte le censure richieste dai cappuccini contro la tratta negriera, rimase in larga misura lettera morta. Con una realistica valutazione degli interessi in gioco, la Congregazione de Propaganda Fide, muovendosi con spirito di grande tolleranza, si limitò a contestare gli abusi più gravi; in pratica, si preoccupò soprattutto del battesimo degli schiavi e della loro salvaguardia dai contatti con gli ambienti protestanti (A. Quenum, op. cit., pp. 121-126; R. Gray, The Papacy and the Atlantic Slave Trade: Lourenço da Silva, the Capuchins and the Decisions of the Holy Office, in «Past & Present», 1987, n. 115, pp. 52-68; J. Andrés-Gallego, J.M. García Añoveros, op. cit., pp. 71-92).

dente e legittimo acquisto della merce umana messa in vendita e del buon trattamento degli schiavi⁹⁵.

Oualche studioso⁹⁶ ha fatto notare che sarebbe sbagliato attribuire ai pontefici dell'Età Moderna un potere simile a quello che avevano esercitato nel Medioevo, quando il papa poteva scomunicare i sovrani o infliggere a un imperatore l'umiliazione di Canossa; e al riguardo non possono certo essere ignorati i pesanti condizionamenti che il regio patronato – il controllo dei sovrani iberici sull'organizzazione ecclesiastica coloniale – imponeva alla Santa Sede nei territori di missione. I tempi erano senza dubbio cambiati, ma la Chiesa di Roma, nonostante il discredito causato dai papi rinascimentali, non aveva di certo perduto la sua tradizionale influenza religiosa e sociale. Il pontefice, in particolare, conservava l'indiscussa autorità di proclamare, se non altro sul piano della fede e della morale, la condanna teologica e la riprovazione etica della schiavitù e della tratta. Se poi si guarda alle decisioni operative, il capo della Chiesa manteneva ovviamente intatto il suo pieno potere disciplinare sul clero secolare e sugli ordini religiosi, ai quali avrebbe potuto imporre il divieto di sfruttamento della mano d'opera schiavile e la liberazione degli schiavi posseduti. Sull'argomento, in sostanza, la Santa Sede si limitava a condividere il pensiero e gli interessi degli stati coloniali.

Mentre sul dramma dei neri il papato si chiude in un lungo silenzio, nei confronti degli amerindi, nello stesso periodo, riesce invece ad assumere una posizione assai diversa, assecondando un processo, già avviato dalle autorità civili, che almeno sul piano giuridico e formale salverà gli indigeni americani dalla schiavitù vera e propria. Le violenze e i soprusi dei conquistatori nel Nuovo Mondo avevano suscitato in vari ambienti un moto di reazione e di protesta. Presto, seppure tra molti dubbi e discussioni, alcuni ordini religiosi – in particolare i domenicani – e gli stessi regnanti spagnoli⁹⁷ avevano cercato di istituire qualche forma di tutela atta a salvaguardare la libertà e la vita degli indigeni. Inizialmente i nativi dei Caraibi e del Messico erano stati asserviti agli interessi dei *conquistadores* con la copertura del tradizionale formulario di giustificazioni giuridiche, teologiche e antropologiche. Poco più tardi, tuttavia, Carlo V, sollecitato da vari missionari e accogliendo le ponderate argomentazioni dei suoi consiglieri, si era deciso a porre fine agli eccessi e agli abusi e aveva emanato

⁹⁵ In assenza di un diverso insegnamento della Chiesa, nella mentalità e nella cultura dell'e-poca il destino schiavile dei neri appare talmente naturale e scontato da spiegare come nella tratta, non di rado, siano potuti finire invischiati persino esponenti del clero e degli ordini religiosi. Tra i casi portati all'attenzione della Congregazione de Propaganda Fide, quelli relativi all'Angola, alla Guinea e al Congo, in cui sono coinvolti preti secolari, terziari regolari, gesuiti, carmelitani e cappuccini, coprono un periodo che va dal XVI secolo fino ai primi decenni del XIX (A. QUENUM, *op. cit.*, pp. 135 e sgg.).

⁹⁶ Cfr. R. STARK, op. cit., p. 437.

⁹⁷ Come è noto, Isabella la Cattolica aveva duramente censurato il traffico di indios intrapreso da Colombo ordinandogli di rimettere in libertà gli schiavi importati dal Nuovo Mondo. Nelle *Istruzioni* date al governatore Nicolás de Ovando nel 1501, le norme dettate dal re e dalla regina stabilivano che gli indios americani venissero trattati come liberi sudditi e vassalli della Corona.

nel 1526 e nel 1530 due decreti di carattere generale che vietavano la riduzione in schiavitù degli indios⁹⁸. Alcuni anni dopo pure la Santa Sede, adeguandosi all'editto di Carlo V, affrontava finalmente lo spinoso e controverso argomento. Con il breve *Pastorale officium*⁹⁹ del 29 maggio 1537 e in particolare con la bolla *Veritas ipsa* (o *Sublimis Deus*) emanata il 2 giugno dello stesso anno, Paolo III annunciava ufficialmente che gli indios erano esseri razionali, appartenevano al genere umano, erano capaci di ricevere la vera fede e pertanto non dovevano essere ridotti in schiavitù; coloro che non avessero rispettato la libertà degli indios, proseguiva la lettera, sarebbero incorsi nella scomunica *latæ sententiæ*, con assoluzione riservata al pontefice, e in altre misure ancora più gravi¹⁰⁰.

Le considerazioni esposte dal papa, da tempo presenti nel dibattito teorico sulla natura e il trattamento degli indigeni americani, erano importanti soprattutto per la fonte da cui provenivano. Va tuttavia osservato che, diversamente da quanto spesso si afferma, la *Veritas ipsa* non è una condanna di principio della schiavitù in quanto tale, né la dichiarazione di un universale diritto di libertà valido per tutti gli uomini¹⁰¹. Le proposizioni di Paolo III erano riferite agli indios occidentali e meridionali del Nuovo Mondo e alle altre genti di cui in seguito fosse giunta notizia¹⁰². Le formule usate nella bolla sono abbastanza vaghe, ma è certo che non comprendevano i popoli dell'Africa, ben noti al Vaticano e del tutto ignorati dalla *Veritas ipsa*¹⁰³.

A distanza di un secolo le dichiarazioni di Paolo III sono riproposte in un nuovo documento ufficiale della Santa Sede. Nella bolla *Commissum Nobis*, del 22 aprile 1639, Urbano VIII riafferma con espressioni precise e puntuali il dirit-

to alla libertà degli indios delle regioni del Paraguay, del Brasile, del Río de la Plata e delle altre province delle Indie occidentali e meridionali, minacciando ai trasgressori gravi pene canoniche¹⁰⁴. Pure in questo caso, la lettera papale non accenna in alcun modo agli schiavi di origine africana¹⁰⁵. Cento anni dopo, un'altra bolla, la *Immensa pastorum* di Benedetto XIV del 20 dicembre 1741, rinnova, con le consuete pene canoniche e con diretti riferimenti agli ordini religiosi, la proibizione di schiavizzare gli indigeni del Paraguay, del Brasile, del Río de la Plata e delle Indie Occidentali e Meridionali¹⁰⁶. Ancora una volta, il papato si disinteressa completamente sia dei neri dell'Africa che di quelli presenti nelle Americhe: una indifferenza particolarmente significativa se si considera che siamo nel secolo in cui la tratta atlantica è diventata una imponente deportazione di massa e in cui gli individui di origine africana stanno addirittura modificando la struttura demografica e razziale di intere regioni del Nuovo Mondo¹⁰⁷.

Il superamento e il ripudio della cultura schiavistica

Prima che la Santa Sede arrivi a formulare un esplicito giudizio di condanna sul commercio negriero e sull'istituto della schiavitù bisognerà attendere ancora un altro secolo. Nel settembre del 1814, in una lettera al re di Francia, Pio VII aveva perorato la fine del commercio negriero; l'anno successivo, aderendo alla campagna abolizionista dell'Inghilterra, sollecitava le potenze convenute al Congresso di Vienna ad accordarsi per l'abolizione della tratta; nel 1823, scrivendo al re del Portogallo, esprimeva il desiderio che fosse finalmente sradicato l'ignominioso commercio negriero¹⁰⁸. A questi vaghi auspici di Pio VII farà seguito la prima vera dichiarazione di carattere ufficiale e di ordine generale della Chiesa cattolica sui neri, la tratta e la schiavitù.

Con la lettera apostolica *In supremo* del 3 dicembre 1839, rivolgendosi a tutti i cristiani in nome della propria autorità, Gregorio XVI, insieme al riconoscimento della natura umana dei neri e del loro diritto alla libertà, pubblicherà una severa ammonizione contro la pratica della schiavitù e, per la prima volta dall'inizio della tratta, una condanna diretta del commercio negriero. Chiarito che il traffico di neri è un «crimine», un «delitto», un commercio «disonorevole del

⁹⁸ A causa delle dure reazioni dell'ambiente coloniale il divieto del 1530 verrà abrogato nel 1534, ma sarà ripristinato in via definitiva con le *Leyes Nuevas* del 1542. Le ordinanze contro la schiavizzazione degli indios promulgate da Carlo V nel 1526, nel 1530, nel 1532, nel 1540 e nel 1542 sono raccolte nelle *Leyes de Indias* (*Recopilacion de Leyes de los Reynos de las Indias*, Madrid, Consejo de la Hispanidad, 1943, T. II, Lib. VI, Tít. II, Ley 1, p. 201).

⁹⁹ Cfr. il testo in F.J. HERNÁEZ, *op. cit.*, T. I, pp. 101-102.

¹⁰⁰Cfr. la *Veritas ipsa*, ivi, T. I, pp. 102-103.

¹⁰¹ Per quanto concerne il breve *Pastorale officium* va notato che, pur rimanendo intatta la dottrina della libertà degli indios, le gravissime pene previste nel testo del 29 maggio 1537 verranno annullate da Paolo III un anno più tardi con il breve *Non indecens* del 19 giugno 1538. La decisione fu motivata dalle rimostranze di Carlo V, il quale da un lato intendeva riaffermare le prerogative del regio patronato e dall'altro, avendo ripristinato la schiavitù degli indios nel 1534, doveva fronteggiare le proteste dei conquistatori e dei colonizzatori spagnoli contro il punitivo intervento del papato. Cfr. L. HANKE, *Pope Paul III and the American Indians*, in «The Harvard Theological Review», 1937, vol. 30, n. 2, pp. 86-91; J.M. GARCÍA AÑOVEROS, *Carlos V y la abolición de la esclavitud de los indios. Causas, evolución y circunstancias*, in «Revista de Indias», 2000, vol. LX, n. 218, pp. 81-84.

¹⁰² Cfr. F.J. HERNÁEZ, *op. cit.*, T. I, p. 102.

¹⁰³ Anche Gregorio XIV, allorché il 18 aprile 1591 scrive in difesa degli indigeni delle Filippine, ordinando che gli schiavi vengano liberati e che in avvenire nessuno osi ridurre gli autoctoni in schiavitù, non fa alcuna menzione degli schiavi di origine africana. Cfr. la bolla *Cum sicuti*, ivi, p. 108.

¹⁰⁴ *Ivi*., pp. 109-110.

¹⁰⁵ Urbano VIII, del resto, non aveva espresso scrupoli neppure verso altre categorie servili: dieci anni prima aveva ordinato l'acquisto di una settantina di schiavi per la Camera Apostolica (A. CORVISIERI, *op. cit.*, pp. 108-109).

¹⁰⁶ Cfr. la *Immensa pastorum*, in F.J. HERNÁEZ, op. cit., T. I, p. 113.

¹⁰⁷ In soli 25 anni, tra il 1726 e il 1750, vengono spediti nelle Americhe 1.470.000 africani. In seguito il flusso diverrà ancora più intenso: il numero dei neri deportati tra il 1751 e il 1850 supera i 7,5 milioni; cfr. <www.slavevoyages.org/tast/assessment/estimates.faces>, cit. (ultimo accesso 14/11/2014).

¹⁰⁸ J.F. MAXWELL, *The Development*, cit., Part II, pp. 293-294; A. QUENUM, *op. cit.*, pp. 235-238; I. GUTIÉRREZ AZOPARDO, *Voces de protesta*, cit., p. 1, al sito http://www.africafundacion.org/africal%2BD2009/documentos/Voces.pdf (ultimo accesso 29/12/2014).

nome cristiano», Gregorio XVI dichiara: «con la Nostra Apostolica autorità ammoniamo e scongiuriamo energicamente nel Signore tutti i fedeli cristiani di ogni condizione a che nessuno, d'ora innanzi, ardisca usar violenza o spogliare dei suoi beni o ridurre chicchessia in schiavitù, o prestare aiuto o favore a coloro che commettono tali delitti o vogliono esercitare quell'indegno commercio con il quale i Negri vengono ridotti in schiavitù, quasi non fossero esseri umani, ma puri e semplici animali, senza alcuna distinzione, contro tutti i diritti di giustizia e di umanità [...]. Noi, ritenendo indegne del nome cristiano queste atrocità, le condanniamo con la Nostra Apostolica autorità: proibiamo e vietiamo con la stessa autorità a qualsiasi ecclesiastico o laico di difendere come lecita la tratta dei Negri, per qualsiasi scopo o pretesto camuffato, e di presumere d'insegnare altrimenti in qualsiasi modo, pubblicamente o privatamente, contro ciò che con questa Nostra lettera apostolica abbiamo dichiarato» 109.

Per quanto riguarda specificamente la questione dei neri, secondo molti studiosi la bolla *In supremo*, più che della schiavitù, si occuperebbe della tratta atlantica, e così fu appunto letta dalla maggior parte dei cattolici negli stati schiavisti degli Stati Uniti¹¹⁰. In ogni caso, e quantunque i suoi effetti pratici siano stati piuttosto modesti, il documento riveste indubbiamente una grande rilevanza etica e dottrinale. Comunque si vogliano interpretare le parole del papa e la loro portata, per la prima volta nella sua storia la Chiesa, con una dichiarazione ufficiale di carattere generale, «ammonisce», «scongiura» e «condanna» i cristiani che osino «ridurre in schiavitù chicchessia» o prestare aiuto a chi esercita la tratta, proibendo loro nel contempo di insegnare o sostenere la liceità di tale traffico. Ĉiò detto, non si può fare a meno di notare la scarsa incisività e la forma indiretta delle espressioni usate dal pontefice a proposito della schiavitù, che viene genericamente censurata insieme con la violenza e la depredazione; allo stesso modo, non pare irrilevante il fatto che la lettera apostolica non preveda sanzioni canoniche per i trasgressori delle disposizioni enunciate. Si tratta di indizi rivelatori di quanto ancora la cultura delle gerarchie ecclesiastiche stentasse a emanciparsi pienamente dalle antiche concezioni che consideravano lecita e normale la condizione schiavile¹¹¹. Lo dimostrano, questa volta in modo concreto, le prese di posizione di due autorevoli organi cattolici apparse pochi

decenni più tardi, nel periodo in cui in Europa come in America la lunga e dura battaglia per l'abolizione della schiavitù stava raggiungendo il successo definitivo.

La prima è un articolo anonimo – *Il concetto morale della schiavitù* – pubblicato nel 1865 dalla rivista dei gesuiti «La Civiltà Cattolica»¹¹². Adottando una definizione alquanto irrealistica dell'istituto¹¹³, la rivista, oltre a considerare giusto che i figli ereditassero la condizione schiavile dai genitori¹¹⁴, affermava: la «schiavitù nel suo moderato concetto non ripugna assolutamente al diritto di natura»¹¹⁵. Secondo la sacra dottrina – proseguiva lo scritto – i cristiani erano infatti liberi, eguali e fratelli «nell'ordine della grazia, e non nell'ordine sociale»¹¹⁶; pertanto «i padroni aveano il diritto di usare perpetuamente ed in ogni opera a proprio vantaggio le forze dei loro schiavi e di essere riveriti»¹¹⁷, secondo la «legge universale suggellata dalla esplicita volontà di Dio»¹¹⁸. La schiavitù in quanto tale – concludeva infine l'articolo – non era dunque contraria alla natura, né intrinsecamente iniqua¹¹⁹: era in se stessa legittima, non costituiva un reato e non era mai stata condannata dagli apostoli né da alcuna sacra autorità¹²⁰.

La seconda presa di posizione è un documento ufficiale della Santa Sede. Si tratta di una *Istruzione* del Sant'Uffizio – la Congregazione preposta alla vigilanza sulla dottrina della fede – pubblicata il 20 giugno 1866¹²¹, proprio l'anno successivo all'abolizione della schiavitù negli Stati Uniti. Sotto il profilo genetico, l'*Istruzione* n. 1293 del 1866 costituiva la risposta alle questioni sollevate dal missionario Guglielmo Massaia, vicario apostolico in Etiopia per le tribù dei Galla e dei Sidama, il quale aveva chiesto chiarimenti a Roma circa l'atteggiamento da tenere nei confronti della schiavitù tradizionalmente praticata da tali popolazioni. Dopo aver premesso che la «schiavitù propriamente detta» era un'istituzione talmente integrata nel sistema sociale dei Galla e dei Sidama e che tra loro risultava praticamente impossibile formare una famiglia senza acquistare e tenere schiavi, il missionario domandava se ai cristiani che vivevano

¹⁰⁹ Cfr. la *In Supremo* al sito http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_1839-12-03 SS Gregorius XVI In Supremo IT.doc.html> (ultimo accesso 29/1/2014).

¹¹⁰ Sulla controversa interpretazione della *In supremo* negli USA cfr. J.F. MAXWELL, *The Development*, cit., Part II, p. 299; J.S. PANZER, *The Popes and Slavery*, The ChurchinHistory Information Center, 2008, *passim*, al sito http://www.churchinhistory.org (ultimo accesso 26/2/2014); J.F. Quinn, *«Three Cheers for the Abolitionist Pope!»: American Reaction to Gregory XVI's Condemnation of the Slave Trade*, 1840-1860, in «The Catholical Historical Review», 2004, vol. 90, n. 1, pp. 67 e sgg.

¹¹¹ Sorvoliamo, ovviamente, su qualunque considerazioni circa i motivi di opportunità politica che avrebbero influito sulla stesura di una lettera apostolica scritta nel pieno della campagna abolizionista dell'Inghilterra e durante lo scontro tra schiavisti e anti-schiavisti che scuoteva gli stati e le chiese degli USA, in particolare quella cattolica. Cfr. in proposito C. PRUDHOMME, *La papauté face à l'esclavage: quelle condamnation?*, in «Mémoire Spiritaine», 1999, n. 9, passim.

¹¹² Il concetto morale della schiavitù, in «La Civiltà Cattolica», anno XVI, serie VI, vol. I, fasc. 358, 7 febbraio 1865.

¹¹³ L'estensore dell'articolo intende la schiavitù come «la società tra padrone e schiavo» (*ivi*, p. 429), in cui il padrone ha diritto all'uso perpetuo delle forze dello schiavo. Al riguardo, il testo precisa che «l'alienare, il comperare ed il possedere l'uso delle forze di un uomo» non ripugna alla natura (*ivi*, p. 442).

¹¹⁴ *Ivi*, p. 436.

¹¹⁵ Ivi, p. 429.

¹¹⁶ *Ivi*, p. 438.

¹¹⁷ *Ibid*.

IDIA

¹¹⁸ *Ibid*.

¹¹⁹ *Ivi*, p. 442.

¹²⁰ *Ivi*, pp. 440, 442, 443, 445.

¹²¹ Cfr. *Instr. S. C. S. Off. 20 Iunii 1866 - Pro Vic. Ap. ad Gallas*, in *Collectanea S. Congregationis de Propaganda Fide seu Decreta Instructiones Rescripta pro Apostolicis Missionibus*, vol. I., Ann. 1622-1866, NN. 1-1299, Romae, ex Typographia Polyglotta, 1907, n. 1293.

tra quelle genti fosse lecito, purché non lo facessero con l'intenzione di rivenderli, «comprare schiavi o riceverli in dono o in pagamento di debiti» 122.

La risposta del Sant'Uffizio, sviluppata attraverso una fitta seguenza di considerazioni filosofiche e giuridiche sulla natura della schiavitù, si compendia in alcune proposizioni molto precise: «la schiavitù in se stessa, considerata nella sua natura essenziale, non ripugna affatto alla legge naturale e divina, e possono esservi molti giusti titoli di schiavitù, come si può vedere presso provati teologi e commentatori dei canoni sacri. [...] Ne consegue che non ripugna al diritto naturale e divino che uno schiavo sia venduto, comprato, scambiato o regalato»¹²³. Il testo prosegue: i cristiani pertanto (si riferisce ai fedeli africani di cui parlava Massaia) «possono lecitamente acquistare schiavi, o riceverli in dono o in pagamento di debiti, ogni volta che siano moralmente certi che quegli schiavi non siano né stati sottratti al loro legittimo padrone né trascinati ingiustamente in schiavitù»¹²⁴. Al di là di ogni sottigliezza interpretativa, è difficile fraintendere, soprattutto se riferito al contesto africano, il concreto significato delle conclusioni: la facoltà di comprare, vendere, scambiare o regalare un essere umano o di usarlo come mezzo di pagamento configura un potere sulla persona, più che sulla sua opera, e comporta in larga misura la riduzione dello schiavo a semplice bene economico¹²⁵.

Lasciando da parte altre considerazioni, l'articolo pubblicato nel 1865 da «La Civiltà Cattolica» e l'*Istruzione* del 1866 del Sant'Uffizio colpiscono per due aspetti. Innanzitutto per l'anacronistico conservatorismo di una difesa della schiavitù fatta a oltre tre quarti di secolo dalla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo (1789) e riproposta dopo che quasi tutti gli stati cristiani dell'Europa e dell'America, sia protestanti che cattolici, avevano abbandonato e dichiarato fuori legge la tratta e lo schiavismo. In secondo luogo, sorprende la fredda insistenza dottrinale sulla liceità di una istituzione sociale che rappresentava un vergognoso e improponibile relitto del passato, ormai rifiutato dalla sensibilità comune e rigettato da gran parte della cultura laica, religiosa e morale dei paesi occidentali.

La Chiesa di Roma, insomma, gravata dalle contraddizioni del passato, trova ancora difficoltà ad assumere una posizione univoca e chiara. Lo evidenzia anche l'enciclica *In plurimis* del 5 maggio 1888, scritta da Leone XIII ai vescovi brasiliani per felicitarsi dell'abolizione della schiavitù nel grande paese sudamericano. L'esecrazione della schiavitù – definita una «mostruosa perversità»,

una «funesta piaga» introdotta dal peccato di Adamo, contraria a quanto stabilito da Dio e dalla natura – è precisa, così come la rievocazione della forza liberatrice del Vangelo e degli insegnamenti della Chiesa sull'amore, l'eguaglianza e la fratellanza. Dopo di che la lettera prosegue: «la Chiesa come buona madre si è adoperata per mitigare in parte le tribolazioni e l'ignominia della vita servile; per tale motivo definì ed energicamente raccomandò i diritti e i doveri necessari tra servi e padroni, così come sono definiti nelle lettere degli Apostoli» 126. Al riguardo il papa cita testualmente i noti passi di Pietro e di Paolo che ordinavano agli schiavi la sottomissione, il timore, la riverenza e l'obbedienza verso i padroni, e poi aggiunge una precisazione: «Invero quei primi discepoli della fede cristiana compresero pienamente che da tale fraterna uguaglianza degli uomini in Cristo per nulla venivano diminuiti o rimossi l'obbedienza, l'onore, la fedeltà, gli altri doveri che legavano i servi ai padroni»¹²⁷. Di fatto, «i santi Padri con mirabile sapienza esposero gl'insegnamenti apostolici circa la fraterna solidarietà tra cristiani, e con altrettanta carità li applicarono a vantaggio degli schiavi, cercando di convincerli che i padroni avevano dei diritti legittimi sul lavoro degli schiavi e tuttavia non erano loro concessi un imperioso potere sulla vita e l'uso di crudeli sevizie»¹²⁸. Afferma ancora Leone XIII, in un'altra enciclica, che la Chiesa «quasi nulla ebbe più a cuore, fin dalle sue origini, [...] che di vedere abolita e totalmente eliminata la schiavitù»¹²⁹; perciò, conclude, «non si attribuiranno mai abbastanza elogi né si sarà mai abbastanza grati alla Chiesa cattolica che per somma grazia di Cristo Redentore abolì la schiavitù, introdusse tra gli uomini la vera libertà, la fratellanza, l'uguaglianza, e perciò si rese benemerita della prosperità dei popoli» 130.

Non sempre le affermazioni apologetiche di Leone XIII appaiono congrue e adeguatamente documentate, ed è parimenti chiaro che le rivendicazioni del ruolo della Chiesa nella lotta contro la schiavitù risultano spesso poco pertinenti. Va tuttavia osservato che, diversamente dal passato, i pontefici del XIX secolo, autonomamente o sulla scia delle iniziative promosse dalle nazioni cristiane e dai movimenti abolizionisti, si stanno effettivamente impegnando contro lo schiavismo e il commercio di esseri umani con maggior convinzione e con dichiarazioni sempre più esplicite. Per quanto riguarda i neri, in particolare, queste iniziative costituiscono una vera novità. Non siamo ovviamente di fronte a un impensabile ripudio teologico di ciò che la Chiesa aveva insegnato e ammesso nel passato, ma con Leone XIII il papato manifesta verso le popolazioni dell'Africa Nera un'attenzione e un interesse umano in precedenza sconosciuti.

¹²² *Ivi*, p. 718, col. II.

¹²³ *Ivi*, p. 719, col. I.

¹²⁴ *Ivi*, p. 719, col. II.

¹²⁵ V'è chi sostiene che certe letture dell'*Istruzione* fatte dagli antiabolizionisti, confondendo la vera schiavitù con altre forme di servitù affatto lecite, avrebbero frainteso o alterato il significato del documento; altri affermano che l'oggetto dell'*Istruzione* sarebbe stato non la schiavitù in se stessa, o quella africana, ma quella presente negli Stati Uniti, dove proprio in quegli anni il dibattito sullo spinoso problema dei neri aveva raggiunto l'acme. Questi rilievi sembrano dimenticare che l'*Istruzione* del 1866 costituiva prima di tutto la puntuale e formale risposta del Sant'Uffizio ai quesiti posti dal missionario Massaia sulla schiavitù concretamente praticata in Etiopia tra i Galla e i Sidama.

¹²⁶ Cfr. la *In plurimis* al sito http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_1888-05-05_SS_Leo_XIII_Encyclica_'In_Plurimis'__IT.doc.html (ultimo accesso 8/11/2014).

¹²⁷ *Ivi* (ultimo accesso 8/11/2014).

¹²⁸ *Ivi* (ultimo accesso 8/11/2014).

¹²⁹ Cfr. l'enciclica *Catholicae Ecclesiae* del 20 novembre 1890 al sito http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_1890-11-20__SS_Leo_XIII_Encyclica_%27Catholicae_Ecclesiae%27_IT.doc.html (ultimo accesso 12/11/2014).

¹³⁰ In plurimis, cit.

Come si legge nella *In plurimis* e nella *Catholicae Ecclesiae*. Leone XIII si è fatto promotore, tramite l'attivissimo cardinale Charles Martial Lavigerie, di un'importante iniziativa diplomatica presso vari governi europei per sollecitarli a intervenire in Africa, dove i musulmani, che «praticano la perversa teoria per cui un Etiope¹³¹ o un uomo di stirpe affine sono appena al di sopra di un animale», catturano ogni anno centinaia di migliaia di neri, li vendono come fossero bestie separandoli da mogli, figli e genitori e li costringono a convertirsi alla religione di Maometto¹³². Profondamente colpito dalle sofferenze patite da quelle popolazioni, il papa auspica, da parte di quei paesi cattolici «che rispettano i diritti delle genti e della natura», una energica azione di difesa della libertà dei neri; inoltre, egli si impegna a diffondere il Vangelo nel Continente Nero, perché dove è presente il cristianesimo «quivi non può esistere né schiavitù, né ferocia, né barbarie; ma fioriscono la soavità dei costumi e la libertà cristiana accompagnata dalla civiltà» 133. Nel frattempo, «mentre si aprono nuove strade e nuovi commerci nelle terre africane grazie al più rapido progresso degl'ingegni e delle attività». Leone XIII delibera la raccolta annuale di offerte da destinare all'estirpazione della schiavitù e al riscatto degli schiavi¹³⁴ ed esorta i missionari a impegnarsi per la libertà dei neri e a portare la consolazione della fede, in modo da «convertire la solitudine, l'ignoranza, la barbarie in felice ricchezza della religione e della civiltà»¹³⁵.

Nel passaggio al nuovo secolo, mentre sul fronte della evangelizzazione dei popoli la Chiesa comincia a ripensare criticamente lo stretto legame tra missioni e colonie che aveva caratterizzato i secoli precedenti¹³⁶, sulla questione dei neri e della schiavitù fissa con chiarezza la sua nuova posizione ufficiale forma-

136 Sotto Benedetto XV, salito al soglio pontificio nel 1914, si avverte con chiarezza la preoccupazione della Chiesa per i pericoli insiti nella collusione tra le politiche missionarie e le logiche del colonialismo. Nella lettera apostolica *Maximum illud*, scritta il 30 novembre 1919, il papa richiama esplicitamente il rischio che i sentimenti nazionalistici dei missionari possano far apparire la diffusione del cristianesimo come espressione degli interessi materiali di potenze straniere; cfr. *Maximum illud*, al sito http://www.documentacatholicaomnia.eu/01p/1919-11-30,_SS_Benedictus_XV_Littera_Apostolica._Maximum_illud,_LT.pdf (ultimo accesso 19/12/2014). Per una visione più generale cfr. *Religion et colonisation. XVIe-XXe siècle. Afrique-Amériques-Asie-Océanie*, sous la direction de D. Borne et B. Falaize, Paris, Les Éditions de l'Atelier/Éditions Ouvrières, 2009, *passim* e, in particolare C. Prudhomme, *Mission, colonisation, décolonisation: vue d'ensemble*, pp. 64-74.

lizzandola nelle norme giuridiche del Codice di Diritto Canonico (*Codex Iuris Canonici*). La nuova raccolta di leggi, voluta da Pio X e promulgata nel 1917 da Benedetto XV, condanna senza riserve «la vendita di uomini in schiavitù o per altro fine malvagio»¹³⁷. Con questa norma, cancellando la legittimazione della schiavitù che sopravviveva nel *Corpus Iuris Canonici*, la Chiesa si inserisce ormai a pieno titolo nel generale movimento di soppressione dello schiavismo che, grazie alle pressioni degli stati cristiani e alle convenzioni internazionali, ha da tempo coinvolto anche i paesi africani e asiatici e si avvia a conseguire la completa abolizione ufficiale della schiavitù.

Non è privo di interesse notare che dopo la condanna redatta nel formale linguaggio giuridico del *Codex Iuris Canonici*, ribadita con pari distacco nel 1965 dal Concilio Vaticano II¹³⁸ e dal *Catechismo della Chiesa Cattolica* promulgato da Giovanni Paolo II nel 1997¹³⁹, verrà alla fine per la Santa Sede anche l'ora del sentimento e della partecipazione umana, con la presa di coscienza dell'indicibile cumulo di sofferenze e di ingiustizie prodotto durante quattro secoli in Africa e nel Nuovo Mondo dai seguaci del Vangelo. In un approccio poco incline all'autocritica istituzionale ma attraversato dalla commozione e dal dolore, forse dal rimorso, le ripetute domande di perdono presentate da Giovanni Paolo II per i milioni di neri deportati e schiavizzati dai cristiani rappresentano la rievocazione di quel principio di «Amore» che per quasi 2000 anni era rimasto oscurato dal primato della Legge. Le parole di papa Wojtyla, al di là delle riserve di ordine storico e teologico formulate anche da studiosi cattolici¹⁴⁰, costitui-

¹³¹ Il vocabolo designa genericamente gli africani di colore.

¹³² In plurimis, cit.

¹³³ Catholicae Ecclesiae, cit.

¹³⁴ Catholicae Ecclesiae, cit.

¹³⁵ In plurimis, cit. Non è superfluo rilevare come il lessico della In plurimis e della Catholicae Ecclesiae, contrapponendo da un lato la «religione», la «libertà», la «civiltà», il «progresso degli ingegni e delle attività», le «nuove strade» e i «nuovi commerci» dei bianchi, dall'altro la «superstizione», l'«ignoranza» e la «barbarie» dei neri, riecheggi sotto più aspetti le parole d'ordine tipiche del colonialismo ottocentesco; le quali, per inciso, non sono molto diverse da quelle coniate nel Cinquecento per legittimare la conquista e la colonizzazione del Nuovo Mondo e la sottomissione dei suoi abitanti.

¹³⁷Cfr. Codex Iuris Canonici (1917), can. 2354 par. 1, al sito

http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1917-1917, _Absens, _Codex_Iuris_ Canonici, _LT.pdf> (ultimo accesso 2/1/2015).

¹³⁸ II Concilio Vaticano II condanna in modo generico «tutto ciò che offende la dignità umana, come le condizioni di vita subumana, le incarcerazioni arbitrarie, le deportazioni, la schiavitù, la prostituzione, il mercato delle donne e dei giovani», tutte cose «certamente vergognose»; cfr. PAOLO VI, Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo *Gaudium et spes* (7 dicembre 1965), cap. II, n. 27 al sito http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html (ultimo accesso 21/1/2015).

¹³⁹ II nuovo *Catechismo* rubrica la schiavitù sotto il settimo comandamento: «Il settimo comandamento proibisce gli atti o le iniziative che, per qualsiasi ragione, egoistica o ideologica, mercantile o totalitaria, portano all'asservimento di esseri umani, a misconoscere la loro dignità personale, ad acquistarli, a venderli e a scambiarli come fossero merci. Ridurre le persone, con la violenza, ad un valore d'uso oppure ad una fonte di guadagno, è un peccato contro la loro dignità e i loro diritti fondamentali» (*Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 2414, al sito http://www.vatican.va/archive/ITA0014/—P8A.HTM>, ultimo accesso 8/5/2015). Nel *Compendio* del *Catechismo*, promulgato da Benedetto XVI nel 2005, i commenti al settimo comandamento non contemplano espliciti riferimenti alla schiavitù. Cfr. *Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica*, nn. 503-520, http://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc it.html#MOTU%20PROPRIO> (ultimo accesso 9/5/2015).

¹⁴⁰ Cfr. sopra la nota 9. Gli osservatori più critici hanno lamentato che nelle richieste di perdono le colpe siano state attribuite in modo generico solo a quei cristiani che avevano tradito il messaggio del Vangelo e non anche alla Chiesa, alle sue dottrine e alle sue istituzioni; ai «figli e alle figlie» della Chiesa, cioè, e non anche alla «Madre».

40 Francesco Barbarani

scono senza dubbio un passo formale e sostanziale molto significativo sulla via del distacco da un pesante passato.

Un ultimo, conclusivo e più generale atto di rigetto delle pratiche e delle dottrine schiavistiche, sostenuto da nuove concezioni della natura e della dignità dell'uomo, può essere visto nelle recenti convenzioni interreligiose contro le moderne forme di schiavitù. Si tratta di iniziative per più versi rivoluzionarie scaturite dalla inedita collaborazione tra religioni un tempo reciprocamente ostili. Con un primo accordo siglato in Vaticano il 17 marzo 2014, i rappresentanti della Chiesa cattolica, dell'anglicana, dell'Islam e della Walk Free Foundation hanno deliberato l'istituzione del Global Freedom Network, con lo scopo di sradicare entro il 2020 la tratta e la schiavitù moderna, definite «un crimine contro l'umanità»¹⁴¹. Sempre in Vaticano, dando seguito al progetto del Global Freedom Network, il 2 dicembre 2014, riuniti nella Pontificia Accademia delle Scienze, vari leader delle grandi religioni del mondo hanno sottoscritto una Dichiarazione congiunta contro la schiavitù, considerata un crimine di «lesa umanità». Erano presenti rappresentanti dell'induismo, del buddismo, dell'ebraismo, del cattolicesimo, dell'Islam, della Chiesa ortodossa e della Chiesa anglicana. Nel discorso rivolto ai firmatari della Dichiarazione, papa Francesco ha sottolineato che si trattava di una «iniziativa storica», diretta a impegnare «tutte le persone di fede e i loro leader, i Governi e le imprese» in vista di un preciso obiettivo: «Sostenuti dagli ideali delle nostre confessioni di fede e dai nostri valori umani condivisi, tutti possiamo e dobbiamo alzare lo stendardo dei valori spirituali, dello sforzo comune, della visione liberatrice in modo da sradicare la schiavitù dal nostro pianeta» 142.

Tenuto conto del ruolo fondamentale storicamente svolto dalle religioni nella legittimazione della schiavitù, questi accordi interreligiosi del 2014 possono emblematicamente segnare la fine dell'antichissima e infame istituzione, quella che per millenni aveva tratto la sua legittimazione dai testi sacri, dalla filosofia e dal diritto¹⁴³.

¹⁴¹ Testo ai siti http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2014/03/17/0182/00396.html> (ultimo accesso 21/1/2015). Il *Global Slavery Index 2014* della Walk Free Foundation stima che il numero di uomini, donne e bambini soggetti nel mondo alla schiavitù moderna (che è intesa in un senso più ampio di quella tradizionale) sia di 35,8 milioni. Cfr. http://www.globalslaveryindex.org> (ultimo accesso 30/1/2015).

¹⁴² Cfr. il testo al sito https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2014/12/02/0916/01968.html (ultimo accesso 20/1/2015).

¹⁴³ II fatto che nei testi sacri delle religioni partecipi dell'accordo permangano quei passi e quelle tradizioni che giustificavano la schiavitù non sembra aver inficiato il grande valore simbolico dell'evento. Come si legge nel documento del 17 marzo 2014, gli accordi stipulati rappresentano «un inizio e una promessa». Cfr. http://www.globalfreedomnetwork.org/declaration/> (ultimo accesso 22/1/2015).